

Avv. Walter Zidarich
Via San Francesco 11, 34133 - Trieste; tel. e fax: 0402410914
e-mail: zidarich@tiscali.it - p.e.c. walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

TRIBUNALE DI TRIESTE

ATTO DI CITAZIONE

[SG/2019/LC/WS-III-it]

Per:

1) International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. [*Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest*] c.f. 90157930323, quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati (**documento 1**: atto costitutivo nei testi equivalenti italiano ed inglese e codice fiscale) costituita nel presente giudizio in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel (C.F. PRVPLA44H19L424C), nato a Trieste il 19.6.1944, rappresentata e difesa come da mandato dd. 5 dicembre 2019 steso in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, c.f. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

2) Paolo G. Parovel, nato a Trieste il 19.6.1944, c.f. PRVPLA44H19L424C, che si costituisce nel presente giudizio anche in proprio, avendovi diritto ed interesse quale cittadino *ex lege* dell'attuale Free Territory of Trieste al quale è stata assegnata anche la cittadinanza italiana e quale giornalista ed imprenditore (**documenti sub 2**) rappresentato e difeso come da mandato dd. 5 dicembre 2019 steso in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, c.f. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

-Parte attrice -

Contro:

1) il Governo italiano, c.f. 80188230587, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza Colonna 370, Pal. Chigi – 00187 Roma – presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, nella funzione di Governo della Repubblica Italiana e per i poteri e gli obblighi di cui all'art. 120 secondo comma Cost., nonché nella funzione di Governo sub-amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, per i poteri e gli obblighi conseguenti;

2) il Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, c.f. 80016870323, in persona del Commissario in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 8 - 34121 Trieste, commissariato.fvg@mailbox.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di cui al DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) ed alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

3) la Prefettura di Trieste – Ufficio territoriale del Governo, c.f. 80017390321, in persona del Prefetto in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 8 - 34121 Trieste, protocollo.prefts@pec.interno.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di cui al DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) ed alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

4) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, c.f. 97532760580, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede legale in piazzale Porta Pia 1 – 00198 Roma, m_inf@pec.mit.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste e di indirizzo, vigilanza e controllo sulla sua gestione anche contabile e finanziaria, di cui alla L. n.84/1994 e successive modificazioni;

5) l'Autorità Portuale di Trieste, ora “Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale”, c.f. 00050540327, in persona del Presidente o Commissario in carica *pro tempore*, con sede legale in via Karl Ludwig von Bruck – 34143 Trieste,, pec@cert.porto.trieste.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di cui alla L. n. 84/1994 e successive modificazioni, nonché all'art. 1. comma 619 della L. 190/2014 e successive modificazioni;

6) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, c.f. 80415740580 in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede legale in via XX Settembre 97 - 00187 Roma – mef@pec.mef.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione anche contabile e finanziaria dell'Autorità Portuale di Trieste di cui alla L. n.84/1994 e successive modificazioni nonché sull'operato dell'Agenzia del Demanio;

7) il Agenzia del Demanio, c.f. 0634098100, ente pubblico economico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, con sede legale in via Barberini 38 - 00187 Roma agenziademanio@pce.agenziademanio.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3; per il suo ruolo di gestore dei beni appartenenti al Demanio, incluso il Demanio marittimo, dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano;

8) la Regione Friuli Venezia Giulia, c.f. 80014930327, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 1 - 34121 Trieste, regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3, per i poteri e gli obblighi di cui alla L.cost. n. 1/1963, art. 70;

9) il Comune di Trieste, c.f. 00210240321, in persona del Sindaco o Commissario in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 4 - 34121 Trieste, comune.trieste@certgov.fvg.it, per i poteri e gli obblighi di cui all'art. 1. comma 619 della L. 190/2014 e successive modificazioni, ed altri.

- Parte Convenuta -

e con richiesta di comunicazione degli atti al Pubblico Ministero

ex artt. 70 ultimo comma e 71 secondo comma c.p.c.

Il procedimento rimane aperto all'intervento volontario, nei confronti delle parti convenute, delle persone fisiche e giuridiche e dei soggetti di diritto internazionale che intendano far valere diritti relativi all'oggetto del processo o dipendenti dai titoli dedotti nel processo medesimo (art. 105, primo comma, c.p.c.), od abbiano interesse proprio a sostenere le ragioni delle parti attrici (art. 105, secondo comma, c.p.c.).

Hanno perciò diritto ad intervenire nel presente procedimento anche le imprese e gli investitori di qualsiasi Paese che vogliano avvalersi del vantaggi economici e fiscali del Porto Franco internazionale di Trieste in applicazione del suo pieno e corretto regime giuridico.

Premessa.

La specialità assoluta della materia di causa richiede una premessa introduttiva agli argomenti proposti in giudizio.

La presente causa chiede al Giudice civile italiano in servizio a Trieste l'accertamento della vigenza, effettività e prevalenza pre-costituzionale e costituzionale nell'ordinamento giuridico italiano di alcune leggi mai abrogate e tuttora eseguite, e della conseguente ineseguibilità, ovvero inapplicabilità, delle previsioni difformi formulate nella stessa materia da altre leggi dello stesso ordinamento italiano che hanno rango subordinato nella gerarchia delle fonti del diritto.

Le leggi dell'ordinamento italiano delle quali si chiede al Giudice di accertare vigenza, effettività e prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle altre leggi in vigore eseguono nell'ordinamento italiano gli obblighi internazionali e costituzionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale Free Territory of Trieste, verso il suo Porto Franco internazionale, verso tutti gli Stati titolari di diritti connessi e conseguenti, incluso lo Stato italiano, e verso le loro imprese, istituiti dal Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia e dal relativo Memorandum d'Intesa del 5 ottobre 1954 (v. sotto ai punti da 29 a 35).

Poiché tali obblighi internazionali sono stati contratti prima del 1° gennaio 1958, essi prevalgono anche sul diritto comunitario europeo (art. 234 TCEE, art. 307 TCE, art. 351 TFUE) eseguito nell'ordinamento italiano con prevalenza sulle leggi nazionali, e per tale stesso motivo il diritto comunitario non interferisce con lo status giuridico dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale (v. sotto al punto 46).

Nota: questo è inoltre il motivo per cui il diritto comunitario europeo non include e non può includere tra le zone franche degli Stati membri, e quindi del territorio doganale comunitario, anche il Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste sub-amministrato dal Governo italiano, e gli riserva invece deroghe speciali agli obblighi comunitari che vincolano la gestione dei porti dello Stato italiano (v. sezioni K alle pag. 41-45 e L alle pag. 46-48 della rassegna normativa allegata quale documento 3).

La presente domanda di accertamento viene azionata secondo diritto ed interesse dei richiedenti nonché nell'interesse pubblico, allo scopo di ottenere l'affermazione giudiziale della certezza giuridica della vigenza, effettività e prevalenza nell'ordinamento italiano dei suddetti obblighi di legge a fronte dell'esecuzione dannosa di norme subordinate contrastanti dello stesso ordinamento.

La domanda di causa è perciò limitata all'accertamento giudiziale di un conflitto normativo che si concreta linearmente e rigorosamente all'interno dell'ordinamento italiano, e rientra quindi nella giurisdizione legittima e doverosa del giudice italiano adito. Al quale invece non compete, e perciò non viene qui chiesto, di pronunciarsi in materia di diritto internazionale, né su quell'ambito di esercitazioni dottrinali e politiche, qui inconferenti.

La presente controversia non può inoltre venire rimessa all'arbitrato speciale previsto e stabilito per le controversie internazionali sull'interpretazione e l'applicazione del Trattato di Pace (artt. 86 e 87 del Trattato; Allegato VI art. 36; Allegato VIII art. 24; Allegato IX Art. 7; Allegato X art. 19) poiché essa riguarda un conflitto normativo interno all'ordinamento italiano.

Ai fini di causa si richiama pertanto integralmente il *corpus* normativo speciale di riferimento nel diritto italiano depositandone in allegato, per brevità e completezza, la rassegna analitica prot. SG/2017/LC/M-V-it (documento 3).

Il Free Territory of Trieste – anche Territorio Libero di Trieste, Svobodno Tržaško Ozemlje – è istituito dal Trattato di Pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore dal 15 settembre 1947, che ha costituito da tale data il Free Territory quale nuovo Stato nella prima fase del Regime Provvisorio di governo stabilito dall'Allegato VII dello stesso Trattato. Tale prima fase del Regime Provvisorio è tuttora in corso attraverso la delega fiduciaria conferita dai Governi amministratori primari ad un Governo sub-amministratore, che continua ad esercitarla.

Il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 è uno strumento multilaterale vigente del diritto internazionale divenuto interamente legge della Repubblica Italiana in forza del DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, che dà piena ed intera esecuzione al Trattato nell'ordinamento italiano, senza riserve e con prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle altre leggi in vigore (art. 2 DlgsCPS 1430/1947; artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.).

Nota: i diritti e gli obblighi che il Trattato di Pace attribuisce a Stati successivamente cessati si intendono trasferiti agli Stati loro successori.

Il Trattato di Pace così interamente ed obbligatoriamente eseguito quale legge dello Stato nell'ordinamento italiano vigente istituisce e regola anche il Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste con gli artt. 34 e 35 del suo Allegato VI (*Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste*), l'art. 2 quarto comma dell'Allegato VII (*Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero di Trieste*), e l'intero Allegato VIII (*Strumento per il Porto Franco di Trieste*).

Nota: il Porto Franco è un diritto storico ed attuale ininterrotto di Trieste, dalla patente istitutiva del 18 marzo 1719 alla delimitazione delle zone franche extradoganali (punti franchi) nel 1889-91, alla riconferma dello *status* di porto franco nel 1927, alla sua internazionalizzazione con la Risoluzione S/RES/16(1947) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite attuata con il vigente Trattato di Pace. dal 15 settembre 1947.

L'attuale Free Territory of Trieste è formato dalla sua capitale Trieste, dal suo Porto Franco internazionale e da cinque Comuni minori, confina con l'Italia e con la Slovenia ed è così riconfigurato dal 1992 per effetto delle Risoluzioni con cui le Nazioni Unite

hanno riconosciuto le vicine Repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia entro gli attuali confini a seguito di plebisciti.

Nota: si tratta delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea delle Nazioni Unite S/RES/753(1992), A/RES/46/238, S/RES/754(1992), A/RES/46/236, S/RES/777(1992), A/RES/47/1, che rendono ineseguibili (art. 30.3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, ratificata con L. 112/1972; art. 10 primo comma Cost.) le norme del Trattato di Pace del 1947 su una zona accessoria del Free Territory of Trieste, senza influire sullo *status* giuridico del Free Territory per quanto riguarda la sua zona principale ed il suo Porto Franco internazionale (v. rassegna normativa documento 3, pag. 1-2 e 58-59).

Il Regime Provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste è un regime di amministrazione fiduciaria speciale del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il cui mandato primario è affidato dal 15 settembre 1947 alla responsabilità dei Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord con tutti i relativi poteri di Governo, di amministrazione e di giurisdizione (Proclama n. 1 di costituzione del Free Territory dd. 15.9.1947). I poteri di Governo includono la rappresentanza estera dello Stato provvisoriamente amministrato.

Note: la differenza tra l'amministrazione fiduciaria speciale (*special trusteeship*) del Free Territory of Trieste, posta sotto il controllo diretto del Consiglio di Sicurezza, e le amministrazioni fiduciarie ordinarie (*trusteeship*) controllate invece dal Trusteeship Council delle Nazioni Unite, è determinata dal fatto che essa riguarda un nuovo Stato sovrano costituito con l'entrata in vigore del Trattato di Pace, e non territori non ancora indipendenti.

Per tale motivo l'amministrazione del Free Territory of Trieste non può venire affidata ad altri Stati, ma soltanto alla responsabilità dei loro Governi, o ad un funzionario internazionale quale Governatore per conto del Consiglio di Sicurezza. Si veda in merito quanto precisato alla sezione A, punto 3 pag 9, della rassegna normativa qui allegata quale documento 3.

Nell'uso attinente del termine "amministrazione" è inoltre necessario ricordare che esso si riferisce all'istituto giuridico di diritto internazionale dell'amministrazione fiduciaria, che include i poteri inscindibili di Governo, amministrazione, giurisdizione e rappresentanza estera, e non al solo esercizio dei poteri amministrativi ordinari.

Dall'ottobre 1954 i Governi amministratori primari statunitense e britannico hanno sub-affidato fiduciarmente l'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e la sua difesa militare alla responsabilità rispettivamente del Governo italiano e della NATO, che le esercitano tuttora a tale stesso titolo.

Nota: a riconferma della vigenza ed effettività del titolo si veda anche: *U.S. Department of State, Treaties in Force – A List of Treaties and Other International Agreements of the United States in Force on January 1, 2019*.

In esecuzione di tale sub-mandato fiduciario, dal 1954 il Governo italiano esercita perciò contemporaneamente la propria funzione originaria di Governo della Repubblica Italiana e la funzione speciale delegata di Governo amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste.

Il sub-mandato fiduciario di amministrazione civile dell'attuale Free Territory of Trieste affida alla responsabilità del Governo italiano l'esercizio degli stessi poteri di Governo, amministrazione e giurisdizione già esercitati dal precedente Governo amministratore provvisorio militare britannico-statunitense. I poteri e gli obblighi di amministrazione fiduciaria speciale così sub-delegati al Governo italiano includono infatti la rappresentanza estera dello Stato provvisoriamente amministrato (v. documento 3, sezione A, punto 3, pag. 9-10 e sezione K punto 1 pag. 42-43).

Ai sensi dell'art. 2 del DlgsCPS 1430/1947 e dell'art. 10 primo comma Cost. tale sub-mandato fiduciario è stato recepito ed eseguito nell'ordinamento italiano con il DPR 27

ottobre 1954 (s.n.), che nomina a tale scopo un Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste e gli delega l'esercizio della sub-amministrazione fiduciaria con i relativi poteri normativi, amministrativi e giurisdizionali, ponendolo alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il sub-mandato fiduciario di amministrazione civile provvisoria affidato dai Governi britannico e statunitense al Governo italiano include, al suo art. 5, l'obbligo di mantenere il Porto Franco internazionale di Trieste in conformità (*general accordance*) con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace, che riguardano le competenze funzionali dirette del Governo amministratore. La norma non esclude né modifica l'esecuzione dei rimanenti articoli da 21 a 24, che invece compete alla Comunità internazionale (v. sotto al punto 38).

Gli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace stabiliscono la natura giuridica ed i vincoli di destinazione e di uso del Porto Franco internazionale, il suo organo di amministrazione (Direttore del Porto Franco), le sue proprietà mobiliari ed immobiliari, i suoi punti franchi permanenti, la procedura di estensione del regime di porto franco a nuove aree, il suo regime fiscale e gli obblighi del Free Territory e degli altri Stati.

Il Governo italiano esercita dal 1954 i poteri normativi, amministrativi e giurisdizionali del sub-mandato fiduciario tramite il suddetto Commissario Generale ed altri organi e funzionari della Repubblica Italiana. Con L.cost. 1/1963 l'esercizio dei poteri del Commissario Generale è stato riconfermato e suddiviso tra un Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia, un Prefetto e la Regione stessa, che in tale ruolo rimangono alle dipendenze dirette della Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. sotto al punto 36).

Tale suddivisione riguarda l'esercizio di poteri di amministrazione fiduciaria speciale, perciò anche normativi e non solo amministrativi, per conto del Governo italiano titolare del mandato internazionale di sub-amministrazione civile provvisoria, e la L.cost. 1/1963 affida al Commissario del Governo nella Regione i poteri che non sono materia di delega alla Regione.

L'esercizio dei poteri normativi sul Porto Franco internazionale in esecuzione delle disposizioni del Trattato di Pace e del DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) per conto del Governo italiano sub-amministratore fiduciario è rimasto perciò affidato con legge di rango costituzionale, a competenza esclusiva del Commissario del Governo nella Regione alle dipendenze dirette della Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. documento 4: Decreto commissariale prot. 19/8-33/2015).

Dal 1994 la gestione funzionale e finanziaria del Porto di Trieste, includente il porto doganale ed il Porto Franco internazionale, è provvisoriamente affidata ad un'Autorità Portuale italiana soggetta a vigilanza e controllo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti, quale "Autorità Portuale di Trieste" (APT) ridenominata dal 2016 "Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale" (APdSMAO) alla quale è sottoposto dal 2018 anche il vicino porto doganale italiano di Monfalcone.

Le Autorità Portuali italiane sono state istituite con la legge L. 84/1994 e sue successive modificazioni (2016, 2017, 2018), che per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni relative al sub-mandato fiduciario di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste affidato alla responsabilità del Governo italiano riserva espressamente (art. 6 comma 12) l'organizzazione amministrativa del Porto Franco internazionale di Trieste ad un successivo decreto governativo da emettersi tramite i Ministeri competenti.

Tale decreto è stato emesso nel luglio 2017 riconfermando vigenza ed effettività degli obblighi del regime di sub-amministrazione provvisoria del Free Territory of Trieste affidato alla responsabilità del Governo italiano (v. sotto al punto 47).

Nell'esercizio delle mansioni riguardanti l'amministrazione civile del Free Territory of Trieste sub-affidata fiduciarmente alla responsabilità del Governo italiano, tutti gli organi, i funzionari ed i dipendenti dello Stato italiano incaricati, inclusi quelli dell'amministrazione giudiziaria, sono tenuti a rispettare ed eseguire sia le leggi applicabili nel Free Territory, sia le leggi italiane pertinenti, e rimangono soggetti alle responsabilità stabilite dall'art. 28 Cost.

FATTO

1. Il 23 dicembre 2014 alcuni parlamentari provenienti da Trieste ed appartenenti all'allora maggioranza di governo riuscirono ad indurre il Parlamento italiano ad inserire nell'art. 1 della legge di bilancio 190/2014, entrata in vigore dal 1° gennaio 2015, gli attuali commi 618 619 e 620, benché dichiarati inammissibili in sede di Commissione istruttoria del Senato e nonostante l'opposizione motivata di altri parlamentari triestini, incluso l'attuale Presidente in carica della convenuta Regione Friuli Venezia Giulia (documenti 5 e 6: Camera dei Deputati, OdG Fedriga-Savino; estratti pertinenti dal resoconto stenografico della seduta del 22.12.2014).

2. L'inserimento di quei tre commi nella legge di bilancio italiana – già tentato ma respinto nel 2012 su emendamenti analoghi (documento 7) – simulava la fattibilità giuridica di una colossale operazione immobiliare ed edilizia organizzata su beni portuali pubblici indisponibili perché vincolati per legge vigente e prevalente al regime, alla proprietà ed all'uso permanenti del Porto Franco internazionale di Trieste nonché ai relativi diritti di tutti gli Stati e delle loro imprese (v. sotto al punto 40.f).

3. Tali beni portuali pubblici indisponibili formano la quasi totalità delle aree ed infrastrutture del Porto Franco Nord, detto anche “porto vecchio” per motivi non funzionali ma storici, e la simulazione di fattibilità giuridica dell'operazione immobiliare su di essi è stata organizzata gradualmente, da alcuni anni, con due finzioni politico-mediatiche concomitanti, e precisamente:

– con la finzione che il Porto Franco Nord sia divenuto inutilizzabile agli usi portuali, costruita chiudendo il suo scalo ferroviario, dirottando i finanziamenti destinati alle sue manutenzioni e infrastrutture (inclusa una nuova piattaforma logistica), espellendo le imprese concessionarie ed ostacolando nuove concessioni;

– con la finzione che per estendere il regime di Porto Franco internazionale a nuove aree sia necessario e lecito spostarlo dalle sue aree preesistenti (v. sotto al punto 48.a).

4. I commi 618, 619 e 620 surrettiziamente inseriti a tal fine nell'art. 1 della Legge 190/2014 prevedono infatti:

–(618) lo spostamento del regime internazionale di punto franco dalla quasi totalità del Porto Franco Nord ad aree da definirsi;

– (619) la sdemanializzazione degli immobili e delle opere portuali pubblici così sottratti al Porto Franco;

– (619) l'assegnazione dei beni pubblici sdemanializzati al patrimonio disponibile del Comune di Trieste con il mandato di stabilirne destinazioni urbanistiche e di venderli sul mercato immobiliare versando gli introiti all'Autorità Portuale per il finanziamento di nuove infrastrutture del Porto Franco;

– (620) la determinazione dell'uso delle aree demaniali residue del Porto Franco Nord (“*Porto vecchio di Trieste*”) con regolamento che verrà emanato dall'Autorità Portuale.

L'esecuzione di tali operazioni risulta affidata al Commissario del Governo nella Regione, al Presidente della Regione, al Sindaco di Trieste ed al Presidente dell'Autorità Portuale, d'intesa tra loro e con istituzioni che vi abbiano competenza. Tali istituzioni sono identificabili in particolare nell'Agenzia del Demanio e negli altri soggetti convenuti nel presente giudizio.

5. Le previsioni di legge così inserite nell'ordinamento italiano dal 1° gennaio 2015 con i commi 618, 619 e 620 della L. 190/2014 risultano tutte ineseguibili, ovvero inapplicabili, perché precluse dalle opposte disposizioni delle leggi vigenti e prevalenti che riconoscono ed eseguono nello stesso ordinamento italiano gli strumenti internazionali che istituiscono e regolano il Porto Franco internazionale di Trieste e gli obblighi internazionali e costituzionali connessi e conseguenti della Repubblica Italiana e del Governo italiano in soggetta materia (v. sotto al punto 48).

6. Nonostante tale condizione giuridica originaria di palese ineseguità dei commi 618, 619 e 620 dell'art. 1 della Legge 190/2014 nell'ordinamento italiano, gli organi locali della sub-amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste ne hanno imposta l'esecuzione con Decreto del Commissario del Governo Prot. 19/8-5/2016 (**documento 8**) e con l'iscrizione ed intavolazione al nome del Comune di Trieste dei pubblici beni portuali indisponibili di cui si tratta.

7. Tali beni pubblici portuali indisponibili sono stati così iscritti per la prima volta sul Libro Fondiario con decreto tavolare dd. 22.11.2016 sub GN 12394/16 (avente efficacia dal 31.12.2016) al nome del Comune di Trieste nelle neoformate Partite Tavolari seguenti: **PT 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°; P.T. 7538 del C.C. di Gretta, c.t. 1°; P.T. 4670 del C.C. di Barcola, c.t. 1°.**

8. Il Decreto di intavolazione (documento 9) dispone l'iscrizione della proprietà dei beni al nome del Comune di Trieste omettendo di menzionare od annotare il vincolo di legge a venderli versando il ricavato all'Autorità Portuale perché li reinvesta in nuove aree di Porto Franco internazionale.

9. Per tali motivi la relativa procedura di completamento del Libro Fondiario COMP 4/2016 ed il decreto di intavolazione sub GN 12394/16 sono stati e sono oggetto di opposizioni tavolari per ineseguibilità originaria dei titoli, per irregolarità procedurali e per omessa iscrizione del vincolo a vendere. Tali opposizioni tavolari sono state azionate ripetutamente a fronte di rigetti formulati con motivazioni non accettabili, e sono tuttora pendenti sub GN 8189/19, 8190/2019 e GN 8878/19 (documenti 10, 11 e 12).

Nota: come noto, il Sistema Tavolare di fondazione austriaca in vigore a Trieste è una procedura civile di volontaria giurisdizione che affida ad un magistrato, in veste di Giudice tavolare (*Grundbuchrichter*), il vaglio di legittimità degli atti posti a fondamento delle domande di iscrizione o cancellazione sul Libro Fondiario (*Grundbuch*), al Tribunale in formazione collegiale la decisione sui reclami contro le decisioni del Giudice tavolare ed alla Corte d'Appello, con parere del Presidente del Tribunale, le decisioni sulle procedure di completamento del Libro Fondiario per la prima iscrizione di immobili. Le decisioni di tali organi in materia tavolare hanno perciò efficacia per quanto riguarda la tenuta del Libro Fondiario, poiché producono una presunzione del diritto di cui si è chiesta ed ottenuta l'iscrizione, ma non ha autorità di *res judicata*, che si consegue con il processo di cognizione.

10. Gli organi corresponsabili dell'imposta esecuzione delle norme ineseguibili vi hanno aggiunto la violazione sistematica delle stesse norme così eseguite, che viene compiuta simulando che il comma 619 della L. 190/2014 assegni quei beni portuali pubblici al Comune in piena e libera disponibilità, invece che con il mandato vincolante a venderli versando il ricavato all'Autorità Portuale. Tale simulazione è favorita dall'omessa e ripetutamente rifiutata annotazione tavolare del vincolo di legge (v. documenti 9 e 10).

x

11. L'Amministrazione comunale in carica pratica tale simulazione promettendo, progettando e compiendo sistematicamente su quei beni atti di disposizione e di spesa in proprio ed a beneficio di terzi (opere edili, concessioni, locazioni, contratti di comodato, etc.) per decine di milioni di euro, ed in tal modo sottrae indebitamente ingenti risorse funzionali e finanziarie sia al Comune, sia all'Autorità Portuale. Tali atti di disposizione e di spesa illegittimi vengono compiuti dal Comune e consentiti dall'Autorità Portuale nonostante la notifica di opposizioni tavolari e di diffide al rispetto della legge.

12. Gli atti di disposizione e di spesa così temerariamente predisposti o compiuti dall'Amministrazione comunale e consentiti dall'Autorità Portuale in aperta violazione di legge sembrano perciò poter trovare spiegazione logica soltanto nell'intento di prevenire le azioni legali di ripristino del regime e delle funzioni legittime di Porto Franco internazionale dell'area occupandola surrettiziamente con opere, concessioni e locazioni urbane illegittime a favore di terzi dei quali possa venire presunta la buona fede negoziale (artt. 1147, 1337, 1358, 1366, 1375, 1324 c.c.).

13. Le suddette violazioni principali del DlgsCPS 1430/1947 e le violazioni subordinate del comma 619 dell'art. 1 della L. 190/2014 risultano comunque compiute o consentite da pubblici ufficiali che hanno l'obbligo giuridico di impedirle, e tali loro condotte infrangono gli obblighi internazionali e costituzionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso tutti gli Stati titolari di diritti d'uso e diritti di controllo del Porto

Franco internazionale, inclusi lo stesso Stato italiano ed il proprietario Free Territory of Trieste, e verso le loro imprese.

14. Per prevenire la conseguente apertura di contenziosi internazionali il Governo italiano sub-amministratore dell'attuale Free Territory of Trieste ed il Parlamento della Repubblica Italiana hanno provveduto già nel 2017 a riconfermare la vigenza, prevalenza ed effettività dei propri obblighi internazionali e costituzionali in soggetta materia con due atti normativi specifici (v. sotto al punto 47), e precisamente:

– il Governo italiano sub-amministratore con Decreto interministeriale 13 luglio 2017, *Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste*, emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 6 comma 12 della L. 84/1994 e del sub-mandato di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste in esecuzione del Trattato di Pace;

– il Parlamento della Repubblica Italiana con il comma 66 lettera b) dell'art. 1 della Legge di bilancio dello Stato n. 205/2017, esecutiva dal primo gennaio 2018, che rende direttamente ineseguibili i commi 618, 619 e 620 della L. 190/2014 subordinandovi espressamente la previsione di spostamento del regime di Porto Franco internazionale alle norme sovraordinate del Trattato di Pace eseguito nell'ordinamento italiano con il DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, che lo precludono.

15. Nonostante tali intervenuti chiarimenti e correttivi di legge da parte del Governo italiano e del Parlamento italiano, gli organi locali responsabili delle violazioni sin qui esaminate hanno continuato temerariamente a compierle e persino incrementarle, con interventi clamorosamente antieconomici, così concretando a Trieste una situazione di danno materiale e di pubblica illegalità che assume straordinaria rilevanza istituzionale, giuridica ed economica, e sembra confermare gli intenti qui sopra ipotizzati al punto 12.

Si allega, quale prova documentale dei fatti particolarmente significativa, e con riserva di produrre ogni altra prova utile, copia integrale dell'atto di denuncia penale dd. 25.10.2019 (**documento 13**) che l'odierno ricorrente Paolo G. Parovel ha ritenuto di dover presentare personalmente quale giornalista investigativo al corrente dei fatti.

La denuncia riguarda una recente concessione ventennale illegittima che l'Amministrazione ha voluto assegnare su quei beni pubblici portuali ad una società privata costituita *ad hoc*, per un'operazione del valore stimato 64,3 milioni di euro con opere edili per 11,7 milioni di euro, dei quali 4,5 milioni sono a carico del Comune, al quale la società concessionaria privata verserebbe un canone annuale irrisorio di 80.000 nominali, versandone in denaro soltanto 5.000 (cinquemila).

16. Le responsabilità dirette ed indirette delle parti convenute per le violazioni di leggi e diritti sopra descritte possono ritenersi così configurate:

a) per quanto riguarda l'esecuzione dei commi 618, 619 e 620 dell'art. 1 della Legge 190/2014 benché palesemente ineseguibili, nelle loro formulazioni originaria ed attuale, per violazione di leggi sovraordinate, gli organi corresponsabili principali

risultano essere, nell'ordine d'incarico previsto dai tre commi: il Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, l'Agenzia del Demanio dello Stato italiano, il Comune di Trieste, la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Autorità Portuale di Trieste;

b) per quanto riguarda le violazioni del mandato vincolante a vendere gli immobili versando il ricavato all'Autorità Portuale stabilito dal comma 619 della L. 190/2014, gli organi corresponsabili principali risultano essere:

– il Comune di Trieste, ovvero la sua Amministrazione comunale, quale responsabile della domanda di intavolazione degli immobili in esecuzione di norme palesemente inesequibili e con omissione del vincolo a vendere, nonché dell'organizzazione e del compimento, su quei beni, di atti di disposizione e di spesa illegittimi simulandoli legittimi e così arrecando rilevanti danni patrimoniali e funzionali al Comune ed al Porto;

– l'Autorità Portuale affidataria della gestione del porto, per avere consentito quegli atti di disposizione illegittimi dell'Amministrazione comunale avendo l'obbligo giuridico di impedirli a tutela del patrimonio e delle attività funzionali del porto affidato alla sua gestione, e per non avere sinora inserito nei propri bilanci la previsione degli introiti che il Comune dovrebbe versarle a seguito della vendita dei beni che gli sono stati assegnati con tale mandato vincolante.

c) le responsabilità del Governo italiano, quale Governo della Repubblica Italiana e quale titolare del sub-mandato fiduciario di amministrazione civile dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, consistono invece:

– nell'aver omesso di rendere evidente al Parlamento italiano in sede deliberante (2014) che l'introduzione del commi 618, 619 e 620 nella legge di bilancio per il 2015 confliggeva con leggi vigenti e prevalenti che eseguono nell'ordinamento obblighi internazionali e costituzionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano;

– nell'aver omesso di vigilare sull'operato degli organi e dei funzionari locali corresponsabili delle suddette violazioni di legge.

– nell'aver sinora omesso di ripristinare la legalità in soggetta materia con i poteri e gli obblighi che gli sono conferiti dal mandato fiduciario internazionale e dall'art. 120 secondo comma della Costituzione italiana: «*Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali [...] ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica [...] e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.*»

Tali responsabilità del Governo italiano si concretano perciò in particolare nelle funzioni:

– del Presidente del Consiglio dei Ministri, per la sua duplice veste di capo del Governo della Repubblica Italiana e di capo del Governo sub-amministratore fiduciario dell'attuale Free Territory of Trieste;

- del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo italiano, per i suoi poteri ed obblighi di nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste e di indirizzo, vigilanza e controllo sulla sua gestione anche contabile e finanziaria (L. 84/1994 e successive modificazioni);
- del Ministro dell'Economia e delle Finanze del Governo italiano, per i suoi poteri ed obblighi di vigilanza e controllo sull'operato dell'Autorità Portuale di Trieste (L. 84/1994 e successive modificazioni);
- del Commissario del Governo italiano nella Regione Friuli Venezia Giulia, per la sua funzione a Trieste di garante dell'esecuzione degli obblighi internazionali e costituzionali specifici, posto alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio (DPR 27.10.1954 s.n., e L.cost. 1/1963, art. 70);
- del Prefetto di Trieste, quale organo speciale di rappresentanza territoriale del Governo italiano sub-amministratore (DPR 27.10.1954, s.n., e L.cost. 1/1963, art. 70).

17. Per una corretta percezione della natura ed entità dei danni arrecati dalle esaminate violazioni di legge ai titolari di diritti specifici ed alla collettività è necessario precisare:

- che il Porto Franco internazionale di Trieste è fonte di sviluppo economico primaria per la popolazione dell'attuale Free Territory of Trieste, e pur nell'attuale situazione di grave compressione delle sue potenzialità operative causata dalle qui esaminate violazioni di legge dà lavoro diretto a più di 80 imprese, anche internazionali, ed a più di 10.000 persone, generando una quantità rilevantisima di lavoro indotto.
- che il Porto Franco Nord, detto anche “vecchio” per motivi storici, è uno dei due maggiori punti franchi permanenti del Porto Franco internazionale di Trieste, si estende per 97 ettari su un fronte marittimo di 3 km con moli e banchine per 2,7 km di approdi, con magazzini, aree scoperte, diga foranea e 1,25 km litorale libero, ove il vigente DPR 714/1968 art. 6 e Tabella A) ed il vigente Piano Urbanistico Regionale Generale – P.U.R.G. prevedono la costruzione di una nuova piattaforma logistica di 40 ettari (**documenti sub 14**: foto panoramica; tabella A del DPR 714/1969; estratto corrispondente del P.U.R.G.);
- che le infrastrutture del Porto Franco Nord sono interamente connesse da una rete ferroviaria interna con 22,4 km di binari, dotata di un grande scalo ferroviario adiacente alla Stazione Centrale di Trieste, collegato direttamente alla rete ferroviaria generale e con un'apposita galleria di circonvallazione ferroviaria al Porto Franco Sud, detto anche “porto nuovo” per gli stessi motivi storici;
- che il valore immobiliare complessivo dei beni pubblici portuali del Porto Franco Nord può essere perciò stimato tra 1,5 e 3 miliardi di euro, ma la loro sottrazione alla funzione portuale in esecuzione delle esaminate norme inesequibili arrecherebbe danni economici e funzionali permanenti molto maggiori, ed addirittura incalcolabili, allo sviluppo delle attività economiche dirette ed indotte del Porto Franco internazionale.

18. Gli odierni attori sono o rappresentano in delega soggetti contitolari di diritti ed interessi individuali e collettivi fondamentali gravemente lesi o minacciati dalle sopra

descritte condotte attive ed omissive dannose dei convenuti, le quali concretano perciò, in particolare:

- sottrazione illegittima di rilevanti risorse funzionali e patrimoniali al Porto Franco internazionale di Trieste, che è fonte primaria diretta ed indotta, attuale e potenziale di benessere per la popolazione attraverso le attività di impresa ed il lavoro dipendente diretto ed indotto;
- sottrazione illegittima di rilevanti risorse funzionali e patrimoniali al Comune di Trieste, a riduzione conseguente delle sue attività istituzionali di cura degli interessi e promozione del benessere e dello sviluppo della comunità territoriale rappresentata, con particolare riguardo alle drammatiche necessità crescenti di assistenza sociale;
- conseguente proporzionale riduzione, e dunque privazione, ingiusta dei diritti dei cittadini al lavoro ed alle assistenze sociali (artt. 35, 36, 37 e 38 Cost.);
- violazione, a pubblico danno e pericolo, del principio di legalità che impone a tutti gli organi della Repubblica Italiana di agire secondo la legge esercitando i propri poteri in modo discrezionale, ma non in modo arbitrario (art. 12 Preleggi);
- violazione, a pubblico danno e pericolo, dei principi di legalità e della pubblica fede che devono venire garantiti dalla pubblicità immobiliare nel sistema catastale tavolare vigente a Trieste;
- pericolo e danno ai terzi di buona fede (enti, professionisti, imprese) che sono stati o possono venire coinvolti negli atti di disposizione illegittimi dell'Amministrazione comunale su pubblici beni portuali indisponibili ottenuti dal Comune con l'esecuzione di norme ineseguibili e comunque vincolati a mandato esclusivo di vendita con versamento dei ricavi all'Autorità Portuale;
- violazione del diritto di proprietà, dei vincoli di destinazione e dei diritti d'uso che sono stabiliti per legge vigente e prevalente sui punti franchi permanenti del Porto Franco internazionale di Trieste a favore di tutti gli Stati, inclusi lo Stato italiano ed il proprietario Free Territory of Trieste, e delle loro imprese;
- lesione radicale gravissima dell'ordine pubblico causata dalla commissione temeraria aperta e continuata di atti illegittimi da parte di pubblici amministratori e funzionari che hanno l'obbligo giuridico di impedirli.

19. Appare inoltre doveroso rilevare che la natura dei pericoli e danni straordinari così arrecati al bene pubblico, a pubbliche istituzioni, ai terzi coinvolti, alla collettività ed ai singoli cittadini e residenti dalle esaminate condotte anomale degli organi, amministratori e funzionari pubblici responsabili danneggia gravemente le stesse istituzioni convenute nel presente giudizio. Tale condizione di soggetti danneggiati giustificerebbe perciò non la loro resistenza, ma la loro desistenza spontanea in autotutela, se non il loro intervento volontario a sostegno delle ragioni attoree.

20. Le azioni legali sinora esperite dagli odierni attori per impedire od interrompere tempestivamente le suddette violazioni dannose di leggi e di diritti commesse da pubblici ufficiali si sono avvalse degli strumenti di tutela della legalità offerti dal Codice

penale, dal Codice di giustizia contabile e dalla Legge Tavolare in vigore a Trieste, nonché della notifica ai violatori di puntuali diffide al rispetto della legge.

Il ricorso limitato a tali strumenti ha tuttavia dato ad oggi risultati insufficienti, ottenendo anche decisioni suscettibili di motivate censure, ed ha comunque confermato la necessità ed opportunità di ricorrere al giudice civile ordinario con la presente azione di accertamento.

21. In tal senso è apparso orientato il Giudice tavolare – che svolge anche funzioni di Giudice ordinario e Presidente della Sezione Civile di codesto Tribunale – a fronte di ripetuta domanda per annotazione tavolare del vincolo di legge che obbliga il Comune a vendere gli immobili a ristoro del patrimonio portuale.

Il Giudice tavolare ha infatti rigettato la domanda con Decreto sub GN 7065/19 dd. 3.7.2019, affermandola non prevista a garanzia della pubblica fede poiché i vincoli di legge risultano direttamente operativi in quanto tali, *«né è previsto che il procedimento tavolare possa essere usato in via cautelativa per supposti superiori interessi pubblici a discrezione del giudice designato, essendo altre le Autorità a ciò delegate»*.

22. L'oggetto di causa non è inoltre controversia soggetta a giurisdizione amministrativa, bensì azione civile di accertamento volta ad ottenere, secondo disposto degli artt. 24 primo comma e 113 primo e secondo comma Cost., l'affermazione di una certezza giuridica disattesa e rilevante in materia di diritti ed interessi attuali e concreti degli attori quanto delle istituzioni, e motivata da necessità ed urgenza provate di ottenere con il ripristino della legalità e della certezza del diritto la cessazione di comportamenti radicalmente illegittimi con cui alcune pubbliche amministrazioni causano danni e pericoli rilevanti in abuso di beni pubblici.

In argomento si vedano anche i principi enunciati dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 204/2004 e 191/2006 dichiarando costituzionalmente illegittima, rispettivamente, la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie aventi per oggetto «gli atti, i provvedimenti e i comportamenti» anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche amministrazioni, e di “comportamenti” posti in essere dalla pubblica amministrazione in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.

23. Non vi è pertanto dubbio che il caso di specie configuri la condizione d'interesse ad agire delineata dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione I civile, con la recente sentenza n. 16162/2015: *«colui che agisce con l'azione di accertamento, anche se negativo, deve essere titolare dell'interesse, attuale e concreto, ad ottenere un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice, mediante la rimozione di uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza del rapporto giuridico dedotto in causa»*.

24. L'azione qui legittimamente intrapresa rientra perciò, secondo principio di portata generale stabilito dall'art. 2 della L. 2218/1865 confermato in vigore dall'art. 1 comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, nella riconosciuta competenza e giurisdizione del Tribunale ordinario per *«tutte le materie nelle quali si faccia questione d'un diritto*

civile o politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa».

25. Infine, il presente ricorso diretto al Giudice civile italiano in servizio nell'attuale Free Territory of Trieste, la cui amministrazione civile provvisoria è sub-affidata al Governo italiano dai Governi statunitense e britannico quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è scelta che, oltre ad essere corretta e legittima, azionando l'accertamento di diritto interno previene ragionevolmente, pur senza precluderla, l'attivazione delle tutele generali e speciali stabilite dal diritto internazionale.

Così appoggiando responsabilmente la stessa scelta di opportunità operata dal Governo italiano e dal Parlamento con i correttivi di legge chiarificatori già adottati in soggetta materia nel 2017 (v. sotto al punto 47).

DIRITTO

26. Il Porto Franco internazionale di Trieste è istituito e regolato dal Trattato di Pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ed entrato in vigore dal 15 settembre 1947, che è strumento multilaterale del diritto internazionale vigente recepito ed eseguito nel diritto interno della Repubblica Italiana e di tutti gli altri Stati che lo hanno sottoscritto e ratificato, o lo hanno riconosciuto con la ratifica di strumenti diversi, nonché degli Stati loro successori.

27. L'esistenza giuridica del Porto Franco internazionale di Trieste è perciò condizionata alla vigenza del Trattato istitutivo, che vincola le parti contraenti (*pacta sunt servanda*) e quale strumento multilaterale non può venire abrogato né modificato o reso ineseguibile da disposizioni del loro diritto interno, né da Trattati successivi tra parti che non siano tutte le parti del Trattato precedente, né da situazioni di fatto (artt. 26, 27 e 30 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, ratificata nell'ordinamento italiano con L. 112/1972; art. 10 primo comma Cost.).

28. Le norme del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 che istituiscono e regolano dal 15 settembre 1947 il Porto Franco internazionale di Trieste sono l'art. 34 – Porto Franco dell'Allegato VI (Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste), l'art. 2 quarto comma dell'Allegato VII (Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero di Trieste) che dà attuazione nel corrente Regime Provvisorio alle norme compatibili dello Statuto Permanente, e l'intero Allegato VIII (Strumento per il Porto Franco di Trieste).

29. Il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia è divenuto interamente legge dello Stato italiano, con prevalenza sulle altre leggi vigenti, in forza del Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato (DlgsCPS) n. 1430/1947 [G.U. del 24 dicembre 1947, n. 295, S. O.] che gli dà piena ed intera esecuzione, senza riserve, ed è stato ratificato nel successivo ed attuale ordinamento costituzionale italiano con Legge n. 3054/1952 [G.U. 14 gennaio 1953, n. 10.].

30. La prevalenza pre-costituzionale e costituzionale del DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952 sulle altre leggi in vigore dell'ordinamento italiano è stabilita e riconfermata:

– dal suo art. 2, il quale stabilisce che nell'ordinamento italiano i provvedimenti necessari per l'esecuzione del Trattato di Pace debbano venire emanati con decreto del Capo dello Stato, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, «*anche in deroga alle leggi vigenti*».

– dalla Costituzione italiana – entrata in vigore dal 1° gennaio 1948 entro i nuovi confini della Repubblica “una ed indivisibile” (art. 5) già definiti in esecuzione del Trattato di Pace con il DlgsCPS 1430/1947 – la quale con i suoi artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 primo comma conforma l'ordinamento giuridico italiano alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, subordina l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto della Costituzione stessa nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, e conferisce al Governo italiano il potere di sostituirsi doverosamente ad organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria;

– dalla Legge costituzionale n. 1/1963, artt. 1, 2, 4 e 70 (v. sotto al punto 35 b).

31. Nell'ordinamento italiano il DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952 che dà piena ed intera esecuzione al vigente Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 non è mai stato abrogato né modificato o reso ineseguibile con leggi nazionali successive, e le norme dello stesso Trattato di Pace multilaterale che istituiscono e regolano il Porto Franco internazionale di Trieste non sono mai state abrogate, modificate o rese inapplicabili da strumenti successivi di pari rango del diritto internazionale (art. 15 Preleggi; art. 75 Cost.; artt. 26, 27 e 30 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati, ratificata con L. 112/1972).

Nota: per quanto riguarda l'ininfluenza del Trattato bilaterale italo-jugoslavo del 10 novembre 1975 sul Trattato di Pace multilaterale del 1947, si vedano i motivi precisati alla sezione O punto 2 (pag. 55-63) della rassegna normativa qui allegata quale documento 3.

32. Ne consegue che la piena ed intera esecuzione nell'ordinamento italiano di dette norme del vigente Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 in forza del vigente DlgsCPS 1430 ratificato con L. 3054/1952 è obbligo internazionale e costituzionale primario della Repubblica Italiana, del Governo italiano e di tutti i loro organi. Alla sua esecuzione non può essere perciò validamente opposta alcuna altra norma vigente dello stesso ordinamento.

Nota: rimane inoltre evidente che l'opposizione di norme subordinate a norme prevalenti dello stesso ordinamento nella stessa materia concreta una contraddizione logico-giuridica insanabile: non è infatti possibile applicare un ordinamento giuridico violandolo.

33. Agli obblighi del Trattato in soggetta materia, così come eseguiti nell'ordinamento italiano con DlgsCPS 1430/1947, si aggiungono nello stesso ordinamento gli obblighi internazionali stabiliti con un Memorandum d'Intesa (*Memorandum of Understanding*) sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954 quale strumento accessorio di esecuzione delle norme del Trattato di Pace sul Regime Provvisorio del Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale.

34. Con tale strumento esecutivo accessorio del Trattato di Pace il Governo italiano ha accettato il sub-mandato fiduciario di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste affidato alla sua responsabilità dai Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

35. Detti obblighi ulteriori di esecuzione del Trattato di Pace stabiliti ed accettati con il Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 sono eseguiti nell'ordinamento italiano vigente:

a) conformemente al disposto dell'art. 2 DlgsCPS 1430/1947, con il DPR 27 ottobre 1954 (s.n.), [G.U. 28.10.1954, n. 249] che istituisce allo scopo un Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste posto alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'esercizio della sub-amministrazione fiduciaria con i poteri del Governo stesso e con quelli del precedente Governo amministratore primario britannico-statunitense, che includono i poteri di Governo, di amministrazione e di giurisdizione: «*all powers of Government, and administration (...) as well as jurisdiction*» [AMG FTT, Official Gazette - n. 1- 16.9.1947 Proclamation No. 1].

b) conformemente al dettato costituzionale di esecuzione degli obblighi internazionali, con la L.cost. 1/1963 - Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia [G.U. 1° febbraio 1963, n.29] che «*sulla base dei principi della Costituzione*» (art. 1) e perciò «*in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica (...) e con gli obblighi internazionali dello Stato*» (art. 4) al suo art. 70 riconferma a livello costituzionale per i Comuni (art. 2) dell'attuale Free Territory of Trieste i poteri speciali di sub-amministrazione civile provvisoria delegati al Commissario Generale del Governo italiano suddividendone l'esercizio fra tre nuovi organi istituiti dalla stessa legge: un Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, un Prefetto di Trieste e la stessa Regione Friuli Venezia Giulia.

Nota: per quanto riguarda la coerenza di tali norme con il richiamo dell'art. 1 della L.cost. 1/1963 alla «*unità della Repubblica italiana, una e indivisibile*» si vedano i motivi precisati alle sezioni C, (pag. 17-18) e G punto 3.4 (pag. 30) della rassegna normativa qui allegata quale documento 3.

36. I conseguenti rapporti funzionali e gerarchici speciali tra gli organi dell'amministrazione civile provvisoria fiduciariamente affidata alla responsabilità del Governo italiano sono e rimangono perciò quelli stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Circolare 29 ottobre 1954 (Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno n. 12 – Dicembre 1954, p. 639 - documento 15). L'atto precisa che spettano al Commissario Generale anche l'alta direzione dei servizi statali e la vigilanza sui servizi locali, nonché il mantenimento dell'ordine pubblico nel Territorio amministrato.

37. Non sussistono titoli giuridici di diritto internazionale o di diritto interno diversi dal sub-mandato fiduciario di amministrazione civile che giustifichino l'esercizio dei poteri che il Governo italiano esercita dal 1954 nell'attuale Free Territory of Trieste e sul suo Porto Franco internazionale tramite organi e funzionari della Repubblica Italiana per l'esecuzione delle disposizioni pertinenti del Trattato di Pace del 1947.

Note: per quanto riguarda la già sopra accennata influenza specifica del Trattato bilaterale italo-jugoslavo del 10 novembre 1975 sul Trattato di Pace multilaterale del 1947 si vedano i motivi precisati alla sezione O punto 2 (pag. 55-63) della rassegna normativa allegata quale documento 3.

Il fatto che il Governo italiano eserciti il sub-mandato di amministrazione provvisoria utilizzando organi e funzionari dello Stato italiano è stato anche rappresentato con l'affermazione che il Free Territory ed il suo Porto Franco internazionale sarebbero perciò considerabili quale "territorio politico" (non dunque di sovranità) dello Stato italiano.

38. Il sub-mandato fiduciario di amministrazione civile provvisoria affidato dai Governi britannico e statunitense al Governo italiano include anche, con l'art. 5 del Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954, l'obbligo di mantenere il Porto Franco internazionale di Trieste in conformità (*general accordance*) con le disposizioni degli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace: «*The Italian Government undertakes to maintain the Free Port of Trieste in general accordance with the provisions of Articles 1-20 of Annex VIII of the Italian Peace Treaty*». Si tratta infatti degli articoli che riguardano le competenze del Governo amministratore, mentre i rimanenti articoli da 21 a 26 (Commissione Internazionale, risoluzione delle controversie interpretative ed applicative, emendamenti normativi, obblighi degli Stati) sono e rimangono adempimenti di competenza della Comunità internazionale.

39. Nel Regime Provvisorio di governo le funzioni decisionali assegnate dalle disposizioni dell'Allegato VIII al Consiglio di Governo ed all'Assemblea popolare (Parlamento) sono esercitate dai Governi amministratori primari (Allegato VII, art. 1 comma secondo, art. 2 comma quarto) o dal Governo sub-amministratore da essi delegato e dai suoi organi vicari (Commissario del Governo: DPR 27 ottobre 1954, s.n.; L.cost. 1/1963, art. 70).

40. Gli articoli da 1 a 20 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace (*Instrument for the Free Port of Trieste*) includono tutte le norme vigenti e prevalenti che riguardano lo status giuridico del Porto Franco internazionale, il suo organo di amministrazione, le sue proprietà mobiliari ed immobiliari, i suoi punti franchi permanenti, la procedura di ampliamento del porto franco a nuove aree, le sue destinazioni d'uso, il suo regime fiscale nonché i diritti connessi e conseguenti, e precisamente:

a) il suo status giuridico, stabilendo:

– **all'art. 1 comma 1** che il Porto Franco extradoganale (*customs free port*) è costituito ed amministrato come ente di Stato (*State corporation*) del Free Territory of Trieste con tutti gli attributi di una persona giuridica ed operante in conformità alle disposizioni dell'Allegato VIII: «*1. The Free Port shall be established and administered as a State corporation of the Free Territory, having all the attributes of a juridical person and functioning in accordance with the provisions of this Instrument.*».

Nota: il Porto Franco internazionale di Trieste, in ogni sua parte, non può avere pertanto esistenza giuridica come ente di uno Stato diverso dal Free Territory of Trieste, e non è un diritto portuale e fiscale trasferibile ad altri Stati.

– **all'art. 3 comma 2** che l'istituzione nel Porto Franco di zone speciali sotto la giurisdizione esclusiva di qualsiasi Stato è incompatibile con lo status giuridico del Free Territory e del Porto Franco: «*2. The establishment of special zones in the Free Port under the exclusive jurisdiction of any State is incompatible with the status of the Free Territory and of the Free Port.*»

Nota: anche la giurisdizione del Free Territory of Trieste sul Porto Franco internazionale di cui è proprietario rimane perciò limitata alle funzioni stabilite dal Trattato di Pace con l'art. 34 dell'Allegato VII e con le disposizioni attinenti dell'Allegato VIII.

b) il suo organo di amministrazione ed i poteri ed obblighi ad esso conferiti, stabilendo:

– **all'art. 18, commi 1 e 2**, che l'amministrazione del Porto Franco dovrà essere affidata al Direttore del Porto Franco, il quale ne avrà la rappresentanza giuridica, verrà nominato e revocato con procedure che competono all'organo di Governo ed eventualmente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e non potrà essere un cittadino dell'Italia o della (ex) Jugoslavia: «*1. The administration of the Free Port shall be carried on by the Director of the Free Port who will represent it as a juridical person. The Council of Government shall submit to the Governor a list of qualified candidates for the post of Director of the Free Port. The Governor shall appoint the Director from among the candidates presented to him after consultation with the Council of Government. In case of disagreement the matter shall be referred to the Security Council. The Governor may also dismiss the Director upon the recommendation of the International Commission or the Council of Government. 2. The Director shall not be a citizen of Yugoslavia or Italy.*».

Note: non è pertanto prevista né consentita, come riconfermato dai successivi artt. 19 e 20, alcuna intromissione o competenza di altri enti ed organi amministrativi nella gestione del Porto Franco internazionale di Trieste.

Nel Regime Provvisorio corrente la gestione del Porto Franco internazionale è strutturata esclusivamente nei rapporti tra il Direttore del Porto Franco ed il Governo provvisorio, oltre che con la Commissione Internazionale eventualmente costituita su iniziativa degli Stati che vi hanno diritto.

– **all'art. 19** che il Direttore del Porto Franco, secondo le disposizioni dell'Allegato VIII, assumerà tutte le misure ragionevoli e necessarie per l'amministrazione, l'operatività, il mantenimento e lo sviluppo del Porto Franco come porto efficiente adeguato alla pronta gestione di tutti i suoi traffici. In particolare, il Direttore sarà responsabile dell'esecuzione di tutti i generi di lavori portuali nel Porto Franco, dirigerà le operazioni delle infrastrutture e delle altre attrezzature portuali, stabilirà, secondo le leggi del Free Territory, le condizioni di lavoro nel Porto Franco, e supervisionerà anche l'esecuzione nel Porto Franco degli ordini e dei regolamenti delle Autorità del Free Territory relativi alla navigazione: «*Subject to the provisions of the present Instrument, the Director of the Free Port shall take all reasonable and necessary measures for the administration, operation, maintenance and development of the Free Port as an efficient port adequate for the prompt handling of all the traffic of that port. In particular, the Director shall be responsible for the execution of all kinds of port works in the Free Port, shall direct the operation of port installations and other port equipment, shall establish, in accordance with legislation of the Free Territory, conditions of labour in the Free Port, and shall also supervise the execution in the Free Port of orders and regulations of the authorities of the Free Territory in respect to navigation.*»

– **all'art. 20, comma 1** che il Direttore del Porto Franco emanerà le norme ed i regolamenti che riterrà necessari nell'esercizio delle proprie funzioni, come stabilite dall'articolo precedente: «*1. The Director of the Free Port shall issue such rules and bye-laws as he considers necessary in the exercise of his functions as prescribed in the preceding Article.*»

– **all'art. 20, comma 2** che il bilancio autonomo del Porto Franco verrà preparato dal Direttore e verrà approvato ed eseguito in conformità alla legislazione che verrà stabilita dall'Assemblea Popolare del Free Territory: «*The autonomous budget of the Free Port*

will be prepared by the Director, and will be approved and applied in accordance with legislation to be established by the popular Assembly of the Free Territory».

Nota: nel Regime Provvisorio corrente la legislazione applicabile rimane quella prevista dall'Allegato VII, che al suo art. 2 comma quarto dà esecuzione alle norme compatibili dello Statuto Permanente.

– **all'art. 20, comma 3** che il Direttore del Porto Franco presenterà un rapporto annuale sulle operazioni del Porto Franco al Governatore e al Consiglio di Governo del Free Territory, e che una copia del rapporto verrà trasmessa alla Commissione Internazionale: «3. *The Director of the Free Port shall submit an annual report on the operations of the Free Port to the Governor and the Council of Government of the Free Territory. A copy of the report shall be transmitted to the International Commission.*»

Nota: nel Regime Provvisorio il rapporto dev'essere presentato al Governo amministratore ed alla Commissione Internazionale eventualmente costituita su iniziativa degli Stati che vi hanno diritto.

c) le sue proprietà mobiliari ed immobiliari, stabilendo **all'art. 2 comma 2** che tutte le ex proprietà statali e parastatali italiane entro i limiti del Porto Franco le quali secondo le disposizioni del Trattato (Allegato X, art. 1) dovranno passare al Free Territory dovranno essere trasferite senza pagamento al Porto Franco: «2. *All Italian state and para-statal property within the limits of the Free Port which, according to the provisions of the present Treaty, shall pass to the Free Territory shall be transferred, without payment, to the Free Port.*».

Nota: il Porto Franco è perciò titolare *ex lege* della proprietà di detti beni pubblici quale ente di Stato (*State corporation*) del Free Territory of Trieste (art.1 comma 1). Secondo la Legge Tavolare di diritto austriaco in vigore a Trieste l'iscrizione dei beni pubblici sul Libro Fondiario non è obbligatoria. In merito all'esecuzione tavolare dell'art. 1 dell'Allegato X si veda in particolare la procedura azionata sub GN 1822/1949 dall'Avvocatura dello Stato del Territorio Libero di Trieste a favore del Demanio dello Stato del Territorio Libero di Trieste.

d) le sue zone franche permanenti, stabilendo **all'art. 3 comma 1** che l'area del Porto Franco dovrà includere il territorio e le infrastrutture delle zone franche (punti franchi) italiane e già austriache del porto di Trieste entro i limiti stabiliti al 1939: «1. *The area of the Free Port shall include the territory and installations of the free zones of the port of Trieste within the limits of the 1939 boundaries.*».

Note: al Porto Franco internazionale vengono così assegnati quali limiti permanenti originari e necessari quelli delle zone franche nazionali italiane (già austriache) precedenti lo stato di guerra terminato con il Trattato di Pace. Tali limiti permanenti includono perciò anche il Porto Franco Nord (detto anche “porto vecchio” o “punto franco vecchio” per motivi storici).

L'istituzione di zone franche permanenti e non trasferibili è necessaria per impedire che il Porto Franco internazionale di Trieste possa venire disattivato con provvedimenti di soppressione, riduzione o trasferimento di tutte le sue zone franche.

e) la sua procedura di ampliamento, stabilendo **all'art. 3 comma 4** che nel caso in cui fosse necessario ampliare l'area del Porto Franco, tale ampliamento potrà essere effettuato su proposta del Direttore del Porto Franco previa decisione del Consiglio di Governo con l'approvazione dell'Assemblea popolare: «4. *In case it shall be necessary to increase the area of the Free Port such increase may be made upon the proposal of the Director of the Free Port by decision of the Council of Government with the approval of the popular Assembly.*».

Nota: l'Allegato VIII perciò non prevede né consente alcuna procedura di riduzione o di spostamento delle zone franche permanenti stabilite dal precedente comma 1 dell'art. 3, ma soltanto procedure di estensione, ovvero ampliamento, *ex novo* e senza limiti di superficie o di ubicazione.

Tale procedura è stata eseguita per tutti i decreti di ampliamento emessi sino al 21.1.2016 (documento 8) dal Commissario Generale del Governo e dal successivo Commissario del Governo

nella Regione: si veda la sezione N punto 4 (pag. 53-55) della rassegna normativa allegata quale documento 3.

Ne consegue che possano venire spostate, ridotte o eliminate soltanto le zone franche istituite *ex novo* con i provvedimenti di ampliamento dell'area del Porto Franco stabiliti dall'art. 3 comma 4 dell'Allegato VIII.

f) la sua destinazione d'uso ed i diritti connessi e conseguenti, stabilendo:

all'art. 1 comma 1 che il Porto Franco di Trieste è costituito per essere utilizzato in condizioni di eguaglianza per tutto il commercio internazionale e dalla (ex)Jugoslavia, dall'Italia e dagli Stati dell'Europa Centrale, con le modalità che sono consuetudine in altri porti franchi del mondo: *«will be available for use on equal terms by all international trade and by Yugoslavia, Italy and the States of Central Europe, in such manner as is customary in other free ports of the world»*.

Nota: la differenza con gli altri porti franchi nel mondo è perciò costituita non dal regime extradoganale di zona franca, ma dal suo regime internazionale, costituito da diritti d'uso senza discriminazioni da parte delle navi e delle merci, e dunque delle imprese, di tutti gli Stati (v. articoli seguenti), nonché dall'esercizio di diritti di controllo da parte di alcuni di essi (artt. 21,22,23), dalla rimessione degli emendamenti e delle controversie ad arbitro internazionale (artt. 24 e 25; Allegato VII art. 36; Trattato di pace, art. 86) e da obblighi assunti da una pluralità di Stati (art. 35 dell'Allegato VI, artt. 16, 17 e 26 dell'Allegato VIII).

– **all'art. 5 comma 1** che le navi mercantili e le merci di tutti i Paesi devono avere accesso senza restrizioni al Porto Franco per il carico e lo scarico sia delle merci in transito, sia delle merci destinate al Free Territory o da esso provenienti: *«Merchant vessels and goods of all countries shall be allowed unrestricted access to the Free Port for loading and discharge both for goods in transit and goods destined for or proceeding from the Free Territory»*.

Nota: la norma stabilisce così il diritto all'uso del Porto Franco internazionale, senza restrizioni né discriminazioni (v. artt. 10, 16, 17 dell'Allegato VIII ed art. 35 dell'Allegato VI) per le navi, le merci, e quindi le imprese, di tutti gli Stati.

– **all'art. 6** che il deposito delle merci, il magazzinaggio, la verifica, la cernita, l'imballaggio ed il reimballaggio e le operazioni similari che venivano consuetudinariamente svolte nelle precedenti zone franche nazionali del porto di Trieste, saranno autorizzate nel Porto Franco internazionale secondo i regolamenti generali stabiliti dal Direttore del Porto Franco: *«Warehousing, storing, examining, sorting, packing and repacking and similar activities which have customarily been carried on in the free zones of the port of Trieste shall be permitted in the Free Port under the general regulations established by the Director of the Free Port.»*

– **all'art. 7 comma 1** che il Direttore del Porto Franco potrà anche autorizzare la lavorazione delle merci nel Porto Franco: *«1. The Director of the Free Port may also permit the processing of goods in the Free Port.»*

– **all'art. 7 comma 2** che l'esercizio di attività di produzione sarà consentito nel Porto Franco a quelle imprese già esistenti nelle zone franche nazionali del porto di Trieste prima dell'entrata in vigore dell'Allegato VIII del Trattato di Pace, e che su proposta del Direttore del Porto Franco il Consiglio di Governo può consentire che vengano insediate nuove imprese di produzione entro i limiti del Porto Franco: *«2. Manufacturing activities in the Free Port shall be permitted to those enterprises which existed in the free zones of the port of Trieste before the coming into force of the present*

Instrument. Upon the proposal of the Director of the Free Port, the Council of Government may permit the establishment of new manufacturing enterprises within the limits of the Free Port.»

– **all'art. 9 comma 1** che le Autorità del Territorio Libero saranno autorizzate a determinare ed a percepire i diritti portuali nel Porto Franco: *«1. The authorities of the Free Territory will be entitled to fix and levy harbour dues in the Free Port.»*

Nota: tali diritti costituiscono perciò entrate del bilancio di Stato del Free Territory of Trieste (Allegato VI art. 21, Allegato VII art. 2 comma quarto) a fronte degli oneri determinati dall'adempimento degli obblighi del Free Territory nei confronti del Porto Franco stabiliti dalle disposizioni attinenti dell'Allegato VIII. Tali entrate non possono perciò essere imposte né distratte a favore del bilancio di altri Stati od enti.

– **all'art. 10** che nel determinare e riscuotere nel Porto Franco i diritti portuali ed altri oneri di cui al precedente Articolo 9, come nel provvedere i servizi e le infrastrutture del Porto Franco, non vi dovranno essere discriminazioni fondate sulla nazionalità delle navi, sulla proprietà delle merci o su qualsiasi altra base: *«In the fixing and levying in the Free Port of harbour dues and other charges under Article 9 above, as well as in the provision of the services and facilities of the Free Port, there shall be no discrimination in respect of the nationality of the vessels, the ownership of the goods or on any other grounds.»*

g) il suo regime fiscale, stabilendo **all'art. 5 comma 2** che in relazione all'importazione e all'esportazione nel Porto Franco ed al transito attraverso di esso le Autorità del Free Territory non imporranno su quelle merci tasse doganali od oneri diversi da quelli imposti per i servizi prestati: *«2. In connection with importation into or exportation from or transit through the Free Port, the authorities of the Free Territory shall not levy on such goods customs duties or charges other than those levied for services rendered.»*

h) gli obblighi del Free Territory e di altri Stati, stabilendo:

– **all'art. 16 comma 1** che la libertà di transito, in conformità agli accordi doganali internazionali, dovrà essere garantita dal Free Territory e dagli Stati i cui territori sono attraversati da merci trasportate per ferrovia tra il Porto Franco e gli Stati che esso serve, senza alcuna discriminazione e senza imposte doganali od oneri diversi da quelli riscossi per i servizi prestati *«1. Freedom of transit shall, in accordance with customary international agreements, be assured by the Free Territory and the States whose territories are traversed to goods transported by railroad between the Free Port and the States which it serves, without any discrimination and without customs duties or charges other than those levied for services rendered.»*

Nota: questa stessa norma di garanzia della libertà di transito è pre-consolidata nell'art. 35 dell'allegato VI – Statuto Permanente del Free Territory of Trieste, che al suo art. 34 costituisce il Porto Franco internazionale regolato dalle disposizioni dell'Allegato VIII ed impone al Governo del Free Territory di garantirne l'esecuzione, azionata nel Regime Provvisorio dall'art. 2 quarto comma dell'Allegato VII.

– **all'art. 16 comma 2** che il Territorio Libero e gli Stati che assumono gli obblighi dell'Allegato VIII, sul territorio dei quali quel traffico transiterà in una direzione o nell'altra, faranno tutto quanto è in loro potere per provvedere i migliori mezzi possibili, sotto ogni aspetto, per la rapidità ed il movimento efficiente di quel traffico a un costo ragionevole, e non applicheranno per il movimento delle merci dirette al Porto Franco o da esso provenienti alcuna misura discriminatoria in materia di tariffe, servizi, dogane, e

regolamenti sanitari, di polizia od altri: «2. *The Free Territory and the States assuming the obligations of the present Instrument through whose territory such traffic passes in transit in either direction shall do all in their power to provide the best possible facilities in all respects for the speedy and efficient movement of such traffic at a reasonable cost, and shall not apply with respect to the movement of goods to and from the Free Port any discriminatory measures with respect to rates, services, customs, sanitary, police or any other regulations.*»

– **all'art. 16 comma 3** che gli Stati che assumono le obbligazioni del presente Strumento non adotteranno alcun provvedimento riguardante regolamenti o tariffe che possa deviare artificialmente il traffico dal Porto Franco a beneficio di altri porti marittimi. Le misure prese dal Governo della (ex)Jugoslavia per fornire traffico ai porti nella Jugoslavia meridionale non saranno considerate quali misure dirette a deviare il traffico artificialmente: «3. *The States assuming the obligations of the present Instrument shall take no measures regarding regulations or rates which would artificially divert traffic from the Free Port for the benefit of other seaports. Measures taken by the Government of Yugoslavia to provide for traffic to ports in southern Yugoslavia shall not be considered as measures designed to divert traffic artificially.*»

Nota: la norma è diretta in particolare ad impedire le deviazioni artificiali di traffici dal Porto Franco internazionale di Trieste ai porti italiani dell'Adriatico e del Tirreno.

– **all'art. 17** che il Free Territory e gli Stati che assumono le obbligazioni del presente Strumento dovranno garantire, sui loro rispettivi territori ed in termini non discriminatori, in accordo con gli accordi doganali internazionali, la libertà di comunicazione postale, telegrafica e telefonica tra l'area del Porto Franco ed ogni Paese per le comunicazioni provenienti dall'area del Porto Franco o ad essa destinate: «*The Free Territory and the States assuming the obligations of the present Instrument shall, within their respective territories and on non-discriminatory terms, grant in accordance with customary international agreements freedom of postal, telegraphic, and telephonic communications between the Free Port area and any country for such communications as originate in or are destined for the Free Port area.*»

41. In sintesi, per legge vigente e prevalente dell'ordinamento italiano: il Porto Franco internazionale di Trieste ha esistenza giuridica solo come ente di Stato del Free Territory of Trieste, dev'essere amministrato da un Direttore che non può essere cittadino dell'Italia o di uno Stato ex jugoslavo, ha la proprietà e l'uso permanenti delle aree ed infrastrutture delle zone franche del 1939, delle quali non è perciò previsto né consentito lo spostamento, ma soltanto l'ampliamento ad altre aree con provvedimenti *ad hoc*, non è soggetto a tasse doganali od altre, ma solo al pagamento dei servizi portuali ed il Free Territory e gli altri Stati devono garantirgli libertà ed efficienza dei traffici, senza dirottarli, e delle comunicazioni.

42. Gli obblighi principali del Governo del Free Territory of Trieste in soggetta materia, che sono perciò anche, nei limiti del sub-mandato fiduciario, quelli dell'attuale Governo italiano sub-amministratore, sono stabiliti:

– **dall'art. 34 secondo comma dell'Allegato VI – Statuto Permanente** (azionato nel corrente Regime Provvisorio dall'art.2 comma quarto dell'Allegato VII) che obbligano il Governo a porre in atto tutte le leggi necessarie e compiere ogni passo necessario per

eseguire le previsioni dell'Allegato VIII: «*The Government of the Free Territory shall enact all necessary legislation and take all necessary steps to give effect to the provisions of such Instrument.*»

– **dalle funzioni specifiche attribuite agli organi di Governo dagli artt. 3.1, 4, 7, 8, 9.1, 11, 14, 15, 16, 17, 16, 20, 21.2, 23 e 25 dell'Allegato VIII.** Tra le obbligazioni stabilite dagli articoli da 1 a 20, in particolare:

– **l'art. 4** stabilisce che, salvo disposizioni contrarie dell'Allegato VIII, le leggi ed i regolamenti in vigore nel Free Territory of Trieste saranno applicabili alle persone ed alle proprietà entro i confini del Porto Franco e le Autorità responsabili della loro applicazione nel Free Territory eserciteranno le loro funzioni entro i limiti del Porto Franco: «*Unless otherwise provided for by the present Instrument the laws and regulations in force in the Free Territory shall be applicable to persons and property within the boundaries of the Free Port and the authorities responsible for their application in the Free Territory shall exercise their functions within the limits of the Free Port.*»

– **l'art. 15** impone alle Autorità del Free Territory di provvedere il Porto Franco delle forniture di acqua, gas, illuminazione ed energia elettrica, comunicazioni, impianti di smaltimento delle acque reflue e gli altri servizi pubblici, nonché di assicurare i servizi di polizia e di protezione antiincendio: «*It shall be the duty of the authorities of the Free Territory to provide the Free Port with water supplies, gas, electric light and power, communications, drainage facilities and other public services and also to ensure police and fire protection.*»

43. Gli obblighi della Repubblica Italiana e dei suoi organi, funzionari e dipendenti pubblici consistono nella piena osservanza e corretta esecuzione delle leggi che eseguono con prevalenza nell'ordinamento italiano le norme del Trattato di Pace relative all'attuale Free Territory of Trieste, al suo Regime Provvisorio ed al suo Porto Franco internazionale, che sono precisamente gli **Articoli 4, 21, 22, 48.5, 78.7, 79.6.g, 86 ed 87 del Trattato** ed i suoi **Allegati: I D (Cartografia); VI (Statuto Permanente del Territorio Libero di Trieste); VII (Strumento per il Regime Provvisorio del Territorio Libero di Trieste); VIII (Strumento per il Porto Franco di Trieste); IX (Disposizioni tecniche riguardanti il Territorio Libero di Trieste); X (Provvedimenti economici e finanziari relativi al Territorio Libero di Trieste).**

44. Tutti gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano e dei loro organi in soggetta materia sono infatti radicati nell'ordinamento giuridico italiano ai due livelli concomitanti di esecuzione privilegiata sotto vincolo costituzionale del Trattato di Pace (DlgsCPS 1430/1947, L. 3054/1952) e del mandato di sub-amministrazione civile provvisoria (DPR 27 ottobre 1954,s.n., L.cost. 1/1963 artt. 1, 2, 4 e 70).

45. La natura di tali obblighi ed il dettato costituzionale non consentono inoltre né alla Repubblica Italiana, né al Governo italiano, né ai loro organi, di abrogare o modificare gli strumenti costitutivi ed esecutivi di detti obblighi internazionali, né di scegliere quali norme esecutive applicare e quali no.

Nota: costituisce perciò arbitrio privo di qualsiasi fondamento logico e giuridico l'applicazione di alcune norme dell'Allegato VIII prescindendo dalle altre e dalle norme del Trattato di Pace che istituiscono e regolano il Free Territory of Trieste e lo stesso Porto Franco internazionale.

46. Il diritto comunitario europeo eseguito nell'ordinamento italiano con prevalenza sulle leggi nazionali riconosce e riconferma lo status giuridico del Porto Franco internazionale di Trieste attraverso i propri strumenti normativi in materia portuale e doganale (v. sezioni K alle pag. 41-45 e L alle pag. 46-48 della rassegna normativa allegata quale *documento 3*).

47. L'effettività degli strumenti costitutivi dell'attuale Free Territory of Trieste e del sub-mandato fiduciario affidato al Governo italiano per l'esecuzione delle norme pertinenti del Trattato di Pace e degli obblighi della Repubblica Italiana in soggetta materia è stata riconfermata nel 2017 da provvedimenti legislativi emessi dal Governo italiano sub-amministratore e dal Parlamento italiano per regolarizzare la gestione del Porto Franco internazionale di Trieste a fronte di violazioni di legge che sono oggetto principale della presente causa, e precisamente:

– dal Decreto interministeriale 13 luglio 2017 – Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste (in G.U. 31 luglio 2017, n.177) emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 6 comma 12 della L. 84/1994 e del «*memorandum d'intesa di Londra sottoscritto il 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, previsto dall'Allegato VII del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947*»;

Nota: il Decreto riconosce perciò vigenza ed effettività, nell'ordinamento italiano, del Trattato di Pace costitutivo del Free Territory of Trieste e del suo Regime Provvisorio sub-affidato fiduciarmente per l'amministrazione civile al Governo italiano.

– dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017, S.O.; testo ripubblicato, corredato delle relative note, in G.U. n. 15 del 19 gennaio 2018) che al comma 66 lettera b) del suo art. 1 modifica ed integra il comma 618 dell'art. 1 della legge di bilancio 23 dicembre 2014, n. 190, riconfermando vigenza ed efficacia «*del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054.*»

Note: come già sopra rilevato, tale modifica disattiva direttamente, rendendola ineseguibile la norma-cardine del comma 618 subordinandola espressamente alle disposizioni del Trattato di Pace, che la concludono (Allegato VIII, art. 3).

L'ineseguibilità dello spostamento preliminare del regime di Porto Franco internazionale è di per sé sufficiente a travolgere *ipso facto*, rendendole ineseguibili, sia tutte le disposizioni connesse e conseguenti dei commi 619 e 620, sia la modifica introdotta nel comma 618 dalla lettera a) del medesimo comma 66 della L. 205/2017 attribuendo al Presidente dell'Autorità Portuale il precedente ruolo assegnato al Commissario del Governo per lo spostamento comunque illegittimo.

48. Nell'ordinamento italiano l'eseguibilità delle previsioni dei commi 618, 619 e 620 della L. 190/2014 e loro successive modificazioni è comunque integralmente preclusa

ab origine e tuttora dalle seguenti norme sovraordinate del vigente DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, in quanto:

a) lo spostamento del regime internazionale di punto franco dal Porto Franco Nord, detto anche “porto vecchio”, del Porto Franco internazionale di Trieste è precluso dalle opposte disposizioni di legge vigenti e prevalenti dell'art. 3 dell'Allegato VIII che stabiliscono le zone franche (ovvero punti franchi) permanenti del Porto Franco internazionale e la procedura di ampliamento del Porto Franco a nuove aree.

Nota: anche in assenza di tali norme, rimarrebbe evidenza logico-giuridica elementare e principio consolidato nel diritto internazionale generalmente riconosciuto (art. 10 Cost.) che l'applicazione di un regime internazionale non possa venire modificata con atti normativi unilaterali, di qualsiasi Stato.

L'esecuzione dello spostamento del regime internazionale di punto franco viola inoltre i poteri e gli obblighi normativi vigenti e prevalenti che sono conferiti in soggetta materia al Commissario del Governo nella Regione dal DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) e dall'art. 70 della L.cost. 1/1963, ed il trasferimento di tali sue funzioni al Presidente dell'Autorità Portuale è incompatibile con le norme vigenti e prevalenti degli stessi strumenti normativi sovraordinati.

Tale conflitto normativo con specifiche disposizioni di legge vigenti e prevalenti dello stesso ordinamento italiano è stato inoltre introdotto direttamente nel comma 618 dell'art. 1 della L. 190/2014, così disattivandolo, con il comma 66, lettera b) dell'art. 1 della L.205/2017, in vigore dal 1° gennaio 2018.

Per tali motivi i provvedimenti iniziali e successivi di spostamento del regime di punto franco internazionale previsti dal comma 618 dell'art. 1 della L. 190/2014 e successive modificazioni sono giuridicamente ineseguibili sia *ab origine*, sia nell'attuale testo modificato dal comma 66 lettera b) della L. 205/2017, e la loro esecuzione non rientrava e non rientra nei poteri e negli obblighi degli organi indicati dalla norma originaria (Commissario del Governo per il Friuli Venezia Giulia) ed attuale (Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale).

Poiché la previsione di spostamento del regime di punto franco internazionale contenuta nel comma 618 è condizione giuridica preliminare necessaria delle azioni dipendenti previste dai commi 619 e 620 «*in conseguenza dei provvedimenti di cui al comma 618*», la sua ineseguitabilità le rende direttamente ineseguibili sotto ogni profilo logico-giuridico, anche a prescindere dai motivi di ineseguitabilità autonomi di ciascuna di dette previsioni dipendenti, come qui di seguito precisati e fatti valere anche singolarmente ai fini di causa.

Per gli stessi motivi detti provvedimenti di spostamento del regime internazionale giuridicamente ineseguibili non possono costituire o concorrere a formare titoli validi di iscrizione tavolare.

b) la sdemanializzazione degli immobili e delle opere portuali inclusi nella previsione ineseguitabile di spostamento del regime di punto franco internazionale è anche di per sé integralmente preclusa dalle opposte disposizioni vigenti e prevalenti degli artt. 2 e 3 dell'Allegato VIII che stabiliscono il regime di proprietà di quei beni

portuali includendoli nel patrimonio indisponibile permanente del Porto Franco internazionale di Trieste, costituito per legge quale ente di Stato dell'attuale Free Territory of Trieste.

Tali beni perciò non appartengono nemmeno al Demanio marittimo del Free Territory la cui gestione provvisoria può venire affidata al Demanio dello Stato italiano e/o all'Autorità Portuale, e/o alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Nota: la gestione dei beni demaniali del Free Territory of Trieste è affidata dal Governo italiano sub-amministratore civile provvisorio ad enti ed organi della Repubblica Italiana, i quali perciò non ne sono e non ne possono divenire legittimi proprietari. Qualora se ne dichiarassero proprietari in atti pubblici destinati a provare la verità, determinerebbero perciò nullità degli atti ed i funzionari responsabili incorrerebbero nelle responsabilità civili, penali ed amministrative conseguenti (art. 28 Cost.).

Per tali motivi i provvedimenti di sdemanializzazione di detti beni portuali previsti dal comma 619 dell'art. 1 della L. 190/2014 e successive modificazioni sono giuridicamente ineseguibili sia *ab origine*, sia nell'attuale testo modificato dal comma 66 lettera b) della L. 205/2017, e la loro esecuzione da parte del Demanio dello Stato e/o dell'Autorità Portuale e/o della Regione Friuli Venezia Giulia non rientra nei poteri di tali organi.

Per gli stessi motivi detti provvedimenti di sdemanializzazione giuridicamente ineseguibili non possono costituire o concorrere a formare titoli validi di iscrizione tavolare.

c) l'assegnazione di detti pubblici beni portuali indisponibili al patrimonio disponibile del Comune di Trieste con il mandato di stabilirne destinazioni urbanistiche e di venderli sul mercato immobiliare versando gli introiti all'Autorità Portuale, ora "Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale", per il finanziamento di nuove infrastrutture del Porto Franco è anche di per sé integralmente preclusa dalle opposte disposizioni vigenti e prevalenti degli artt. 1, 2 e 3 dell'Allegato VIII che stabiliscono il regime permanente di proprietà, di destinazione e di uso di quei beni portuali includendoli nel patrimonio indisponibile del Porto Franco internazionale di Trieste, costituito per legge quale ente di Stato dell'attuale Free Territory of Trieste.

Tali beni non possono perciò venire assegnati validamente al Comune di Trieste, né subire mutamenti di destinazione e d'uso, né alienati dal Comune di Trieste a se stesso od a terzi, in esecuzione dei commi 618 e 619 dell'art. 1 della L. 190/2014 e successive modificazioni.

Per tali motivi i provvedimenti di assegnazione al Comune di Trieste, di urbanizzazione e di vendita di detti beni portuali secondo le previsioni del comma 619 dell'art. 1 della L. 190/2014 e successive modificazioni sono giuridicamente ineseguibili *ab origine*, e la loro esecuzione non è nel potere del Comune di Trieste.

Per gli stessi motivi detti provvedimenti giuridicamente ineseguibili di assegnazione al Comune, di urbanizzazione e di vendita non possono costituire o concorrere a formare titoli validi di iscrizione tavolare.

d) la sostituzione della competenza del Commissario del Governo per la Regione con quella del Presidente dell'Autorità Portuale (APdSMAO) introdotta

nell'ineseguibile comma 618 dell'art. 1 della L. 190/2014 dal comma 66 lettera a) della Legge ordinaria 205/2017 è a sua volta ineseguibile per conflitto con le opposte disposizioni vigenti e prevalenti degli artt. 18, 19 e 20 dell'Allegato VIII che stabiliscono l'organo di gestione del Porto Franco internazionale e le sue competenze, e dell'art. 70 della Legge costituzionale 1/1963, che delega l'esercizio dei poteri di amministrazione fiduciaria del Commissario Generale istituito con DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione stessa e ad un Prefetto.

Ne consegue nullità e comunque ineseguibilità di tutti i provvedimenti assunti dal Presidente dell'Autorità Portuale in esecuzione del comma 618 e del dipendente comma 619 della L. 190/2014 e sue successive modificazioni.

Per tali stessi motivi detti provvedimenti giuridicamente ineseguibili da parte del Presidente dell'Autorità Portuale non possono costituire o concorrere a formare titoli validi di iscrizione tavolare.

e) l'affidamento all'Autorità Portuale della regolamentazione dell'uso delle aree demaniali del Porto Franco Nord ("porto vecchio") di Trieste previsto dal comma 620 dell'art. 1 della L. 190/2014 è ineseguibile per conflitto con le opposte disposizioni vigenti e prevalenti degli artt. 2, 18, 19 e 20 dell'Allegato VIII che stabiliscono la proprietà delle aree, l'organo di gestione del Porto Franco internazionale e le sue competenze, e con l'art. 6 comma 12 della L. 84/1994 e sue successive modificazioni, che assegna la regolamentazione della gestione amministrativa del Porto Franco al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ne consegue nullità e comunque ineseguibilità di tutti i provvedimenti assunti dal Presidente dell'Autorità Portuale in esecuzione del comma 620 della L. 190/2014 e sue successive modificazioni.

Per tali stessi motivi detti provvedimenti giuridicamente ineseguibili da parte del Presidente dell'Autorità Portuale non possono costituire o concorrere a formare titoli validi di iscrizione tavolare.

FATTI ULTERIORI

49. Il Governo italiano sub-amministratore civile provvisorio impone dal 2009 al Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste una maggiorazione speciale dei diritti portuali per favorire i porti dello Stato italiano.

Le Autorità del Free Territory of Trieste sono autorizzate a riscuotere i diritti portuali nel Porto Franco internazionale di Trieste dall'art. 9 dell'Allegato VIII al Trattato di Pace del 1947 (v. sopra al punto 40 f).

Con l'art. 3 comma 2 del DPR 107/2009, emesso su deliberazione del Consiglio dei Ministri, il Governo italiano sub-amministratore ha imposto al Porto Franco internazionale di Trieste un incremento speciale dei diritti portuali (tassa di ancoraggio e tassa portuale) «*al fine di riequilibrare il rapporto differenziale tra la misura della*

tassazione da applicarsi al porto franco di Trieste e quella relativa alla generalità dei porti nazionali ed evitare possibili distorsioni di concorrenza».

L'aumento di tassazione riduce i vantaggi del Porto Franco internazionale dell'attuale Free Territory of Trieste per i traffici commerciali, allo scopo di favorire i porti dello Stato italiano, in violazione dell'art. 16 comma 3 dell'Allegato VIII che vieta agli Stati che ne assumono gli impegni di assumere provvedimenti che possano deviare artificialmente il traffico dal Porto Franco a beneficio di altri porti: «3. *The States assuming the obligations of the present Instrument shall take no measures regarding regulations or rates which would artificially divert traffic from the Free Port for the benefit of other seaports.*»

Il divieto riguarda perciò il Governo italiano sia nella sua funzione ordinaria di Governo della Repubblica Italiana, sia nella sua funzione speciale di Governo amministratore provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste su mandato fiduciario dei Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Governo italiano ha assunto questa decisione in evidente conflitto di interessi tra i due Stati che rappresenta, e la promulgazione con Decreto del Presidente della Repubblica di un provvedimento che viola gli obblighi del Trattato di Pace costituisce violazione degli artt. 1 e 2 del DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952.

La motivazione del provvedimento con «*possibili distorsioni della concorrenza*» non può essere inoltre riferita ad esecuzione di norme comunitarie, poiché il diritto comunitario eseguito nell'ordinamento italiano riconosce *ab origine* e tuttora la prevalenza degli obblighi del Trattato di Pace del 1947 (art. 235 TCEE, art. 307 TCE, art. 351 TFUE).

L'eseguibilità delle disposizioni dell'art. 3 comma 2 del DPR 107/2009 che impongono al Porto Franco internazionale di Trieste un incremento speciale dei diritti portuali è quindi preclusa *ab origine* da opposte disposizioni delle leggi vigenti e prevalenti che riconoscono ed eseguono nello stesso ordinamento italiano gli strumenti internazionali che istituiscono e regolano il Porto Franco internazionale di Trieste e gli obblighi internazionali e costituzionali connessi e conseguenti della Repubblica Italiana e del Governo italiano in soggetta materia.

50. Il Governo italiano sub-amministratore impone nel Porto Franco internazionale di Trieste accise (imposte sulla produzione e vendita) dello Stato italiano sui carburanti, sui combustibili (gas incluso) e sull'energia elettrica.

L'art.15 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace impone alle Autorità del Free Territory of Trieste di provvedere il Porto Franco anche delle forniture di acqua, gas, illuminazione ed energia elettrica necessarie per le attività commerciali e produttive che vi si svolgono nello specifico regime fiscale.

Il regime fiscale del Porto Franco internazionale di Trieste stabilito dall'art. 5 comma 2 dell'Allegato VIII stabilisce che le Autorità del Free Territory of Trieste non devono imporre in relazione all'importazione e all'esportazione ed al transito delle merci tasse doganali od oneri diversi da quelli imposti per i servizi prestati: «2. *In connection with*

importation into or exportation from or transit through the Free Port, the authorities of the Free Territory shall not levy on such goods customs duties or charges other than those levied for services rendered.»

L'art. 7 dell'Allegato VIII consente e prevede nel Porto Franco anche attività di trasformazione e produzione, che sono anch'esse finalizzate all'importazione ed esportazione delle merci e fruiscono perciò del medesimo regime fiscale.

Il comma 3 dell'art. 5 dell'Allegato VIII consente imposizioni fiscali nazionali del Free Territory soltanto sulle merci importate attraverso il Porto Franco per il consumo nel Free Territory, e sulle merci esportate dal Free Territory attraverso il porto Franco: «3. *However, in respect of goods, imported through the Free Port for consumption within the Free Territory or exported from this Territory through the Free Port, appropriate legislation and regulations in force in the Free Territory shall be applied.»*

I carburanti, i combustibili (gas incluso) e l'energia elettrica, di qualsiasi provenienza, introdotti ed immagazzinati in qualsiasi forma o trasformati, prodotti od utilizzati nel Porto Franco internazionale di Trieste per l'esportazione o per le necessità di consumo energetico del Porto Franco e delle imprese di qualsiasi genere che vi operano rimangono perciò soggetti allo stesso regime di esenzione fiscale stabilito per tutte le merci dall'Allegato VIII del Trattato di Pace.

L'art. 9 comma 1 dell'Allegato VIII assegna potestà normativa sugli oneri dovuti nel Porto Franco al Direttore previsto dall'art. 18. L'esercizio delle funzioni del Direttore in soggetta materia è stato provvisoriamente delegato dal Governo italiano sub-amministratore del Free Territory ad un Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste con DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) ed affidato con l'art. 70 della L.cost. 1/1963 all'attuale Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Nell'esercizio di tale delega normativa, il Commissario Generale del Governo italiano ha riconfermato l'esenzione da accise delle forniture di carburanti, combustibili ed energia elettrica per le attività del Porto Franco con il vigente Decreto n. 53 del 23 dicembre 1959 – Istituzione di un Punto Franco nel comprensorio del Porto Industriale di Trieste (Supplemento ordinario del 24.12.1959 al Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo per il Territorio di Trieste n. 36 del 21.12.1959).

Per adeguare al regime generale del Porto Franco internazionale le attività previste nel nuovo Punto Franco industriale, l'art. 3 del Decreto precisa infatti che «*I prodotti petroliferi e i combustibili destinati al consumo degli stabilimenti industriali ubicati nell'ambito del punto franco istituito dal presente decreto sono ammessi all'esenzione del dazio doganale e dalla sovrainposta di confine, se esteri, e dal pagamento dell'imposta di fabbricazione se nazionali. È altresì ammessa alla esenzione dall'imposta erariale di consumo l'energia elettrica comunque impiegata negli stabilimenti stessi.»*

Il Trattato di Pace obbliga inoltre con l'Allegato IX lettera B. commi 1 e 2, l'Italia e la (ex)Jugoslavia a fornire al Free Territory of Trieste il suo fabbisogno di energia elettrica ad un prezzo non superiore al costo di produzione per lo Stato fornitore, che non può pertanto caricarvi le proprie imposte nazionali.

Infine, il Trattato di Pace eseguito nell'ordinamento italiano (DlgsCPS 1430/1947, L. 3054/1952, DPR 27 ottobre 1954 s.n. L.cost. 1/1963) con prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle altre leggi vigenti non consente, nemmeno nel corrente Regime Provvisorio, di eseguire nel Free Territory of Trieste e nel suo Porto Franco internazionali imposizioni e riscossioni fiscali in nome, per conto e/o a bilancio di un altro Stato, qual'è lo Stato italiano, od in esecuzione di norme del diritto comunitario europeo (comunque subordinate agli obblighi del Trattato di Pace: art. 235 TCEE, art. 307 TCE, art. 351 TFUE).

Il diritto di credito sovrano dello Stato italiano sull'area dell'attuale Free Territory of Trieste, incluso il suo Porto Franco internazionale, è infatti cessato dal 15 settembre 1947 con l'entrata in vigore del vigente Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 (art. 21 comma 2: «*Italian sovereignty over the area constituting the Free Territory of Trieste, as above defined, shall be terminated upon the coming into force of the present Treaty.*»), come eseguito nell'ordinamento italiano con prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle altre leggi in vigore (DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952; artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.).

L'imposizione, da parte del Governo italiano sub-amministratore, di accise dello Stato italiano sui carburanti, i combustibili (gas incluso) e l'energia elettrica importati, utilizzati o prodotti nell'attuale Free Territory of Trieste e nel suo Porto Franco internazionale, o da essi esportati, è dunque preclusa dalle opposte disposizioni delle leggi vigenti e prevalenti che riconoscono ed eseguono nello stesso ordinamento italiano gli strumenti internazionali che istituiscono e regolano gli obblighi internazionali e costituzionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano in soggetta materia.

51. Dal 2007 il Comune di Trieste pretende dai concessionari di immobili nel Porto Franco internazionale di Trieste il pagamento delle imposte comunali sul possesso di immobili in esecuzione del Dlgs 704/1992 e successive modificazioni, istitutivo dell'ICI – Imposta Comunale sugli Immobili, sostituita dall'attuale IMU–Imposta Municipale Unica con Dlgs 67/2011 e successive modificazioni. Tale pretesa del Comune ha dato origine a contenziosi per un ammontare che ad oggi supera i 5 milioni di euro tra l'ente impositore e le imprese concessionarie resistenti. L'imposizione fiscale così pretesa risulterà mitigata, ma non annullata, dal 1° gennaio 2020 con L. 205/2017 art. 1, comma 578.

L'imposizione di tasse comunali nel Porto Franco internazionale di Trieste è esclusa dalle disposizioni vigenti e prevalenti dell'Allegato VIII del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, e precisamente:

– dall'art. 5 comma 2: che istituisce il regime fiscale del Porto Franco internazionale stabilendo che in relazione all'importazione e all'esportazione nel Porto Franco ed al transito attraverso di esso le Autorità del Free Territory non imporranno su quelle merci tasse doganali od oneri diversi da quelli imposti per i servizi prestati: «*2. In connection with importation into or exportation from or transit through the Free Port, the authorities of the Free Territory shall not levy on such goods customs duties or charges other than those levied for services rendered.*»

– dagli artt. 18, 19 e 20 che stabiliscono l'organo di amministrazione del Porto Franco internazionale e le sue competenze, escludendo ogni intromissione, a qualsiasi titolo, di altri organi ed enti, qual'è il Comune di Trieste.

L'applicazione nel Porto Franco internazionale di Trieste delle norme dell'ordinamento italiano che stabiliscono le imposte comunali sul possesso di immobili è dunque integralmente preclusa dalle opposte disposizioni delle leggi vigenti e prevalenti che riconoscono ed eseguono nello stesso ordinamento italiano gli strumenti internazionali che istituiscono e regolano il Porto Franco internazionale di Trieste e gli obblighi internazionali e costituzionali connessi e conseguenti della Repubblica Italiana e del Governo italiano in soggetta materia.

52. Con Decreto interministeriale del 13 luglio 2017 il Governo italiano sub-amministratore ha attribuito all'Autorità Portuale di Trieste (AdSPMAO) i poteri di amministrazione del Porto Franco internazionale di Trieste che le disposizioni di legge vigenti e prevalenti attribuiscono al Direttore del Porto Franco.

Il Decreto interministeriale 13 luglio 2017 – Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste (G.U. 31 luglio 2017, n.177) è stato emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 6 comma 12 della L. 84/1994 (v. sopra in Premessa, penultimo capoverso) e del «memorandum d'intesa di Londra sottoscritto il 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, previsto dall'Allegato VII del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947».

Tali obblighi vigenti e prevalenti del Governo italiano quale sub-amministratore dell'attuale Free Territory of Trieste stabiliscono che in esecuzione del Trattato di Pace, Allegato VIII, art. 18 l'amministrazione e la rappresentanza legale del Porto Franco internazionale di Trieste devono essere affidate ad un Direttore del Porto Franco, che non può essere cittadino della (ex)Jugoslavia o dell'Italia:«*The administration of the Free Port shall be carried on by the Director of the Free Port who will represent it as a juridical person. [...] The Director shall not be a citizen of Yugoslavia or Italy.*»

L'art. 3 del Decreto interministeriale 13 luglio 2017 emesso in esecuzione di detti obblighi dichiara invece che «*Il porto franco di Trieste è amministrato dall'Autorità di Sistema Portuale*», in persona del suo Presidente, al quale le norme successive assegnano poteri che l'Allegato VIII conferisce invece al Direttore del Porto Franco.

Il Decreto omette inoltre di applicare al Presidente dell'Autorità Portuale, in tale veste, i vincoli cautelari di cittadinanza stabiliti per il Direttore del Porto Franco dall'art. 18 comma 2, ed ai dipendenti la clausola di favore per l'impiego dei cittadini del Free Territory stabilita dall'art. 18 comma 3.

Il Decreto identifica detta Autorità di Sistema Portuale come “*Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale*”, organo che dal 2018 amministra anche il vicino porto italiano di Monfalcone sotto il nome di “*Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale- Porti di Trieste e di Monfalcone*”, la cui presidenza è affidata *ab origine* e tuttora ad un cittadino italiano.

L'Autorità Portuale di Trieste è stata costituita con L. 84/1994 istitutive delle Autorità Portuali italiane, ma con riserva di legge formulata all'art. 6 comma 12 che conferma «*la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste*» ed impegna perciò il Ministero competente del Governo italiano sub-amministratore a stabilire con apposito decreto «*l'organizzazione amministrativa per la gestione di detti punti franchi*».

Il Governo italiano sub-amministratore ha esercitato dal 1954 tramite un Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste (DPR 27 ottobre 1954, s.n.) anche propri poteri normativi ed amministrativi sul Porto Franco internazionale di Trieste, il cui esercizio è stato successivamente affidato con l'art. 70 della L.cost. 1/1963 ad un Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, il quale ha continuato ad esercitarli con propri decreti normativi (*v. documento 3*, sezione N punto 4, pag. 53-55) in attesa dell'emanazione del decreto governativo previsto dalla L. 84/1994. che avrebbe dovuto nominare il Direttore del Porto Franco in esecuzione del Trattato di Pace.

Il Governo italiano sub-amministratore ha invece omissso per 23 anni (1994-2017) l'emanazione doverosa di tale decreto, lasciando affidata la gestione del Porto Franco alla suddetta Autorità Portuale italiana, che ha poteri, finalità e struttura operativa incompatibili con quelli che le norme dell'Allegato VIII del Trattato di pace assegnano al Direttore del Porto Franco per la sua amministrazione.

Tale situazione di incompatibilità ed illegittimità limita e compromette la validità giuridica di tutti gli atti dell'Autorità Portuale, danneggiando il Porto Franco internazionale e le imprese di tutti gli Stati che vi operano od hanno diritto ad operarvi.

Nel 2017 la denuncia delle conseguenze dannose di tale situazione ha costretto il Governo italiano ad emanare il decreto previsto dalla L. 84/1994 sulla gestione amministrativa dei punti franchi del Porto Franco internazionale.

Il Decreto governativo interministeriale così emesso il 13 luglio 2017 dichiara in premessa di eseguire gli obblighi del sub-mandato fiduciario di amministrazione civile provvisoria, ma nel dispositivo li viola radicalmente sostituendo al Direttore del Porto Franco previsto dalla legge l'Autorità Portuale italiana, in persona del suo Presidente, ed omettendo di eseguire le norme di garanzia sulla cittadinanza del Direttore e del personale dipendente ed altre norme non conformi alla natura giuridica, alla struttura ed ai vincoli operativi delle Autorità Portuali italiane.

Ne consegue che le suddette norme del Decreto interministeriale 13 luglio 2017 - *Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste* che assegnano l'amministrazione del Porto Franco di Trieste all'Autorità di Sistema Portuale e limitano l'esecuzione degli articoli da 1 a 20

dell'Allegato VIII sono giuridicamente ineseguibili nell'ordinamento italiano per conflitto con le opposte disposizioni vigenti e prevalenti che stabiliscono l'organo di gestione del Porto Franco internazionale e le sue competenze con gli artt. 18, 19 e 20 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, eseguito con DlgsCPS 1430/1947L. 3054/1952, DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) e L. cost. 1/1963, artt. 1, 2, 4 e 70.

53. Il 23 marzo 2019 il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste (AdSPMAO) ha sottoscritto in Roma un “Accordo di cooperazione fra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – porti di Trieste e Monfalcone e China Communications Construction Company” (CCCC), impresa di Stato della Repubblica Popolare Cinese (RPC), nell'ambito dei rapporti tra i Governi italiano e cinese e della c.d. “Belt and Road Initiative (BRI), per la realizzazione congiunta della c.d. “Silk Road Economic Belt” attraverso una “Maritime Silk Road.” (documento 16).

L'Autorità Portuale di Trieste ha sottoscritto tale Accordo quale ente che «*amministra, promuove e sviluppa i porti del Mare Adriatico Orientale (Trieste, con le proprie zone franche, e il porto di Monfalcone)*» e che in tale veste «*gestisce, in cooperazione con altri portatori di interesse aventi natura pubblica, lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria all'interno del porto e, attraverso soggetti controllati, nodi ferroviari/intermodali collocati nella regione portuale*» e nell'ambito della “UE-China Connectivity Platform” ha presentato «*il progetto “Trihub” consistente in un piano integrato di rinforzo del sistema infrastrutturale ferroviario nell'area compresa fra Cervignano del Friuli, Villa Opicina e Trieste, sviluppato in collaborazione con il gestore della rete ferroviaria italiana (Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. – RFI).*»

L'oggetto dichiarato principale dell'Accordo così stipulato è l'ingresso dell'impresa di Stato della RPC nel finanziamento e nella progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture ferroviarie strategiche del Porto Franco internazionale e del porto doganale di Trieste, con riferimento particolare alla progettata piattaforma intermodale di Servola alla nuova piattaforma intermodale di Aquilinia ed agli scali ferroviari di Trieste, Opicina (Opcina) e Cervignano del Friuli.

Per quanto riguarda la piattaforma ferroviaria di Aquilinia, l'Accordo dichiara che essa si trova «*inclusa in un'area sotto diretto controllo di AdSPMAO*». Si tratta di un'area dell'Ente per Zona Industriale di Trieste (EZIT) posto in liquidazione con pretese fiscali dal 2015 attraverso un apposito “*Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell'Area Giuliana*” (COSELAG) controllato per il 52% dall'Autorità di Sistema Portuale e per il restante 48% dal Comune di Trieste e dai Comuni minori di Muggia e Dolina. La procedura di liquidazione è stata chiusa nel luglio 2019, quattro mesi dopo l'Accordo con CCCC, assegnando le aree residue al patrimonio del Consorzio controllato dall'Autorità Portuale.

Tale Accordo coinvolge direttamente la gestione del Porto Franco internazionale e del porto doganale dell'attuale Free Territory of Trieste che è sub-affidato all'amministrazione civile provvisoria del Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in esecuzione del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, le cui disposizioni sono legge vigente e prevalente dell'ordinamento

italiano in forza del DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1954, del DPR 27 ottobre 1954, della L.cost. 1/1963 artt. 1, 2, 4 e 70, e degli artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma della Costituzione della Repubblica Italiana.

L'Accordo sottoscritto il 23.3.2019 in Roma dal Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste con l'impresa di Stato della Repubblica Popolare Cinese CCCC risulta invece fondato sul presupposto giuridico erroneo che il Porto di Trieste sia un porto della Repubblica Italiana dotato di zone franche, soggetto perciò alle stesse leggi nazionali che regolano i porti italiani, la loro rete ferroviaria e le relazioni tra l'Italia e la RPC, anche per quanto riguarda la protezione legale reciproca degli investimenti, con clausola arbitrale (Legge n. 109/1987).

Le ferrovie dell'attuale Free Territory of Trieste non appartengono inoltre alla rete ferroviaria italiana dal 15 settembre 1947 (art. 1 Allegato X del Trattato di Pace) e gli enti ferroviari italiani ne esercitano soltanto la gestione provvisoria nell'ambito del sub-mandato di amministrazione civile provvisoria del Free Territory affidato al Governo italiano.

L'eseguibilità nell'ordinamento italiano dell'Accordo sottoscritto il 23.3.2019 in Roma tra il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste (AdSPMAO) con l'impresa di Stato cinese CCCC è perciò integralmente preclusa, anche in sede contrattuale e contenziosa, dalle opposte norme vigenti e prevalenti del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 eseguito con DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1954, DPR 27 ottobre 1954 (s.n.), L.cost. 1/1963 artt. 1, 2, 4 e 70, ed artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma della Costituzione della Repubblica Italiana, ed in particolare:

– per quanto riguarda lo *status* giuridico del Porto Franco internazionale di Trieste, dall'art. 2 comma 1 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947;

– per quanto riguarda il titolo di rappresentanza ed il potere di firma del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste (AdSPMAO), dagli artt. 18, 19 e 20 dell'Allegato VIII del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, che stabiliscono l'organo di gestione del Porto Franco internazionale di Trieste e le sue competenze.

– per quanto riguarda la proprietà delle infrastrutture ferroviarie dell'attuale Free Territory of Trieste, dall'art. 1 dell'Allegato X del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947.

Nota: nel Trattato di Pace tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 è parte anche la Cina, allora Republic of China – ROC, che ha depositato gli strumenti di ratifica del Trattato il 24.11.1947. Gli Stati successori della Cina negli obblighi e nei diritti del Trattato di Pace verso gli altri Stati contraenti e verso l'attuale Free Territory of Trieste ed il suo Porto Franco internazionale sono perciò la Republic of Cina – ROC (Taiwan) e la Repubblica Popolare Cinese (People's Republic of China – PRC).

Tutto ciò esposto, richiamato e premesso, la International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. [*Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest*], in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel, e Paolo G. Parovel personalmente, legittimati, rappresentati e difesi *ut supra*,

CITANO:

- 1) **il Governo italiano**, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*;
- 2) **il Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia**, in persona del Commissario in carica *pro tempore*;
- 3) **la Prefettura di Trieste – Ufficio territoriale del Governo**, in persona del Prefetto in carica *pro tempore*;
- 4) **il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*;
- 5) **l'Autorità Portuale di Trieste, ora “Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale”**, in persona del Presidente o Commissario in carica *pro tempore*;
- 6) **il Ministero dell'Economia e delle Finanze**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*;
- 7) **l'Agenzia del Demanio**, ente pubblico economico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Direttore in carica *pro tempore*;
- 8) **la Regione Friuli Venezia Giulia**, in persona del Presidente in carica *pro tempore*;
- 9) **il Comune di Trieste**, in persona del Sindaco o Commissario in carica *pro tempore*,

come sopra identificati e domiciliati, a comparire avanti al Tribunale di Trieste, nella sua sede di Trieste, Foro Ulpiano 1, Sezione e Giudice Istruttore designandi, all'udienza del **6 aprile 2020**, alle ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, con avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI:

NEL MERITO,

accertati preliminarmente:

a) la vigenza, ad oggi ed alla data della sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano che danno piena ed intera esecuzione, senza riserve, al Trattato di Pace tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia del 10 febbraio 1947 ed agli obblighi dell'accessorio Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 per quanto riguarda il mandato di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato fiduciarmente alla responsabilità del Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti d'America e di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: DLgsCPS n. 1430/1947, L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954 (s.n.), L.cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70;

b) il fatto che nell'ordinamento giuridico italiano vigente tali strumenti normativi hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto sia per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) sia per principi e norme costituzionali successivi alla sua esecuzione (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.);

c) l'effettività degli obblighi eseguiti da detti strumenti, come riconfermata in particolare nell'esercizio dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale:

– dal Decreto interministeriale 13 luglio 2017, *Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste*, emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 6 comma 12 della L. 84/1994 e del sub-mandato di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste in esecuzione del Trattato di Pace;

– dal comma 66 lettera b) dell'art. 1 della Legge di bilancio dello Stato n. 205/2017, esecutiva dal primo gennaio 2018, che rende direttamente ineseguibili i commi 618, 619 e 620 della L. 190/2014 subordinandovi espressamente la previsione di spostamento del regime di Porto Franco internazionale alle norme sovraordinate del Trattato di Pace eseguito nell'ordinamento italiano con il DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, che lo precludono;

– dagli altri atti normativi ed amministrativi di cui alla sezione N (pag. 50-55) della rassegna normativa allegata quale documento 3.

accertarsi e dichiararsi:

ineseguibilità, ovvero inapplicabilità, originaria e/o attuale nell'ordinamento italiano vigente, per conflitto con opposte norme vigenti e prevalenti dello stesso ordinamento italiano:

1) dei commi 618, 619 e 620 dell'art. 1 della L.190/2014 e successive modificazioni nonché, di conseguenza, del Decreto del Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia Prot. 19/8-5/2016 dd. 26.1.2016;

2) delle disposizioni dell'art. 3 comma 2 del DPR 107/2009;

3) dell'imposizione di accise dello Stato italiano sui carburanti, i combustibili (gas incluso) e l'energia elettrica importati, utilizzati o prodotti nell'attuale Free Territory of Trieste e nel suo Porto Franco internazionale, o da essi esportati;

4) dell'estensione al Porto Franco internazionale di Trieste di imposte comunali sul possesso degli immobili;

5) delle norme del Decreto interministeriale 13 luglio 2017 (G.U. 31 luglio 2017, n.177) che affidano la gestione amministrativa dei punti franchi compresi nella zona del Porto Franco di Trieste all'Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale, in persona del suo Presidente;

6) di qualsiasi atto normativo, amministrativo o contrattuale di esecuzione dell'«*Accordo di cooperazione fra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – porti di Trieste e Monfalcone e China Communications Construction Company*» sottoscritto in Roma il 23.3.2019 dal Presidente dell' Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale, sia per quanto riguarda aree e beni portuali o di enti controllati dall'Autorità Portuale od infrastrutture ferroviarie, sia per quanto riguarda estensioni o spostamenti del regime di porto franco internazionale,

nonché, di conseguenza, disporre

per quanto accertato e dichiarato sub a), la cancellazione dal Libro Fondiario del Decreto tavolare sub GN 12394/16 emesso il 22.11.2016 per iscrizione al nome del Comune di Trieste, con efficacia dal 31.12.2016, degli immobili iscritti nelle seguenti Partite Tavolari: **PT 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°; P.T. 7538 del C.C. di Greta, c.t. 1°; P.T. 4670 del C.C. di Barcola, c.t. 1°**, e nelle eventuali nuove Partite Tavolari derivate.

IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE,

qualora le parti convenute non vi abbiano già provveduto in autotutela, stanti le corresponsabilità civili, penali, amministrative e l'entità straordinaria dei danni erariali ed a terzi provatamente connesse e conseguenti alle evidenti violazioni di legge delle quali si chiede al Giudice accertamento e rimedio,

disporsi sospensione, nelle more del presente giudizio

a. dell'efficacia del Decreto tavolare sub GN 12394/16 emesso il 22.11.2016 per iscrizione al nome del Comune di Trieste, con efficacia dal 31.12.2016, degli immobili iscritti nelle seguenti Partite Tavolari: **PT 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°; P.T. 7538 del C.C. di Greta, c.t. 1°; P.T. 4670 del C.C. di Barcola, c.t. 1°**, e nelle eventuali nuove Partite Tavolari derivate.

b. di tutte le attività di disposizione e di spesa correnti od in progetto da parte dei convenuti, ed in particolare del Comune di Trieste, sia in proprio che a beneficio di terzi, sui beni pubblici iscritti per la prima volta nel Libro Fondiario di Trieste per Decreto tavolare dd. 22.11.2016 sub GN 12394/16 con efficacia dal 31.12.2016 al nome del Comune di Trieste nelle seguenti Partite Tavolari: **PT 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°; P.T. 7538 del C.C. di Greta, c.t. 1°; P.T. 4670 del C.C. di Barcola, c.t. 1°**, e nelle eventuali nuove Partite Tavolari derivate,

tranne che per gli atti di disposizione e di spesa relativi a manutenzioni effettivamente necessarie alla conservazione dei beni nello stato in cui vennero consegnati al Comune dall'Autorità Portuale ai fini stabiliti dal comma 619 dell'art. 1 della L. 190/2014 e sue successive modificazioni,

e tranne che per gli atti di disposizione e di spesa relativi alla prevenzione o cessazione di situazioni di danno ai beni, di pubblico pericolo, di violazione della legge e di altre forme di turbamento dell'ordine pubblico.

Spese e compenso legali rifusi come per legge.

Con piena riserva della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., e di ogni altro soggetto internazionale titolare di diritti ed interessi relativi al Porto Franco internazionale di Trieste, di adire in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale previste dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le violazioni di diritti qui contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento o gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia con il Governo italiano sub-amministratore si dimostrassero inadeguati a tutelare i diritti e gli interessi rappresentati.

Si dà inoltre avviso ai convenuti che possono concludere con i procedenti un accordo di composizione della crisi o proporre un piano di definizione con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice.

Documenti allegati:

1. Atto costitutivo della I.P.R. F.T.T. (nei testi equivalenti italiano ed inglese) e codice fiscale.
2. Autocertificazione di cittadinanza ed iscrizioni professionali e camerali.
3. Rassegna analitica prot. SG/2017/LC/M-V-it del *corpus* normativo di diritto italiano nella materia di causa.
4. Decreto del Commissario del Governo prot. 19/8-33/2015 dd. 14.3.2015 di ampliamento dell'area di porto franco internazionale ad una nuova area (concessione Samer Seaports & Terminal s.r.l).
5. Camera dei Deputati: Ordine del giorno 9-2679-bis-B/134 dd. 22.12.2014 dei deputati Massimiliano Fedriga e Sandra Savino sugli emendamenti alla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014).
6. Camera dei Deputati: resoconto stenografico della seduta del 22.12.2014, pagine 20, 51-52 e 106-107 (interventi M.Fedriga, S.Savino, E.Rosato).
7. Emendamenti analoghi già presentati nel 2012 (E.Rosato, R.Antonione, R.Menia) e dichiarati inammissibili dal Parlamento italiano.
8. Decreto del Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia dd. 26.1.2016 Prot. 19/8-5/2016 di esecuzione del comma 618 della L. 190/2014.
9. Decreto tavolare dd. 22.11.2016 sub GN 12394/16 di intavolazione dei beni di cui si tratta al nome del Comune di Trieste.
10. Reclamo tavolare pendente sub GN 8189/19 per annotazione del vincolo di legge a vendere i beni versando il ricavato all'Autorità Portuale.

- 11.** Reclamo tavolare pendente sub GN 8190/2019 per annullamento del Decreto tavolare dd. 22.11.2016 sub GN 12394/16 di intavolazione dei beni al nome del Comune di Trieste.
- 12.** Reclamo tavolare pendente sub GN 8878/19 per annullamento del Decreto tavolare dd. 24.7.2019 di iscrizione di cessione diritti di superficie.
- 13.** Esposto-Denuncia penale dd. 25.10.2019.
- 14.** Porto Franco Nord: foto panoramica, tabella A del DPR 714/1969 ed estratto corrispondente del PURG in vigore.
- 15.** Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 1954 (Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Interno n. 12/1954, pag. 639).
- 16.** Accordo di cooperazione dd. 23.3.2019 fra “Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – porti di Trieste e Monfalcone” e “China Communications Construction Company”.

Si dà atto che il valore della presente controversia ai fini del pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo è indeterminabile, e pertanto il contributo unico è di euro 518,00.

Trieste, 5 dicembre 2019.

MANDATO ALLA LITE

La International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. [*Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest*], c.f. 90157930323, quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati, costituita nel presente giudizio in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel, nato a Trieste il 19.6.1944, con sede presso il Movimento Trieste Libera in Trieste, piazza della Borsa 7, delega a rappresentarla e difenderla nel procedimento introdotto con il suesteso atto di citazione dd. 5.12.2019 allegato al presente mandato, contro il Governo italiano, il Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, la Prefettura di Trieste – Ufficio territoriale del Governo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia del Demanio, la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Comune di Trieste, in ogni sua fase e grado, ed in ogni altro procedimento ad esso conseguente e connesso e nell'eventuale procedimento di esecuzione l'avvocato Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, eleggendo domicilio presso il medesimo, cui conferisce con la sottoscrizione del presente atto tutti i più ampi poteri inerenti ad un mandato alla lite, compresi quelli di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, effettuare pagamenti ed incassare a titolo di acconto e di saldo emettendo le relative quietanze e nominare avvocati di sua fiducia in sua sostituzione.

Trieste, 5 dicembre 2019.

Paolo G. Parovel - I.P.R. F.T.T. Secretary General

È autentica.

Trieste, 5 dicembre 2019.

MANDATO ALLA LITE

Il sottoscritto Paolo G. Parovel, nato a Trieste il 19.6.1944, c.f. PRVPLA44H19L424C, delega a rappresentarlo e difenderlo nel procedimento introdotto con il suesteso atto di citazione dd. 5.12.2019 allegato, contro il Governo italiano, il Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, la Prefettura di Trieste – Ufficio territoriale del Governo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia del Demanio, la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Comune di Trieste in ogni sua fase e grado, ed in ogni altro procedimento ad esso conseguente e connesso e nell'eventuale procedimento di esecuzione l'avvocato Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, eleggendo domicilio presso il medesimo, cui conferisco con la sottoscrizione del presente atto tutti i più ampi poteri inerenti ad un mandato alla lite, compresi quelli di transigere, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio ed accettare rinunce, effettuare pagamenti ed incassare a titolo di acconto e di saldo emettendo le relative quietanze e nominare avvocati di sua fiducia in sua sostituzione.

Trieste, 5 dicembre 2019.

Paolo G. Parovel

È autentica.

Trieste, 5 dicembre 2019.

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. e di Paolo G. Parovel con l'avv. Walter Zidarich io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'U.N.E.P. della Corte d'Appello di Trieste, ho notificato copia del suesteso atto di citazione a:

1) il Governo italiano, c.f. 80188230587, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*, nelle funzioni di Governo della Repubblica Italiana e di Governo amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, con sede legale in piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma – 120, presidente@pec.governo.it elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, con sede in piazza Dalmazia 3, 34133 Trieste, mediante consegna ivi fattane a mani di:

2) il Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, c.f. 80016870323, in persona del Commissario in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 8 - 34121 Trieste, commissariato.fvg@mailbox.governo.it, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, con sede in piazza Dalmazia 3, 34133 Trieste, mediante consegna ivi fattane a mani di:

3) la Prefettura di Trieste – Ufficio territoriale del Governo, c.f. 80017390321, in persona del Prefetto in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 8 – 34121 Trieste, protocollo.prefts@pec.interno.it, elettivamente domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, con sede in piazza Dalmazia 3, 34133 Trieste, mediante consegna ivi fattane a mani di:

4) **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**, c.f. 97532760580, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede legale in piazzale Porta Pia 1 – 00198 Roma, m_inf@pec.mit.gov.it, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, con sede in piazza Dalmazia 3, 34133 Trieste, mediante consegna ivi fattane a mani di:

5) **Autorità Portuale di Trieste**, ora “**Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale**”, c.f. 00050540327, con sede legale in via Karl Ludwig von Bruck 3 – 34143 Trieste, pec@cert.porto.trieste.it, in persona del Presidente o Commissario in carica *pro tempore*, elettivamente domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, con sede in piazza Dalmazia 3, 34133 Trieste, mediante consegna ivi fattane a mani di:

6) **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, c.f. 80415740580, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, con sede in via XX Settembre 97 - 00187 Roma – mef@pec.mef.gov.it, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, con sede in piazza Dalmazia 3, 34133 Trieste, mediante consegna ivi fattane a mani di:

7) **Agenzia del Demanio**, c.f. 0634098100, ente pubblico economico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, con sede legale in via Barberini 38 - 00187 Roma agenziademanio@pce.agenziademanio.it, elettivamente domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, con sede in piazza Dalmazia 3, 34133 Trieste, mediante consegna ivi fattane a mani di:

8) Regione Friuli Venezia Giulia, c.f. 80014930327, in persona del Presidente in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 1 - 34121 Trieste, regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it, elettivamente domiciliata *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, con sede in piazza Dalmazia 3, 34133 Trieste, mediante consegna ivi fattane a mani di:

9) Comune di Trieste, c.f. 00210240321, in persona del Sindaco o Commissario in carica *pro tempore*, con sede legale in piazza dell'Unità 4 - 34121 Trieste, comune.trieste@certgov.fvg.it, mediante consegna ivi fattane a mani di: